SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 giugno 1998, n. 196.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 616 milioni per l'anno 1998, in lire 594 milioni per l'anno 1999 ed in lire 616 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, nel prosieguo denominate «Parti contraenti», desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente accordo ha lo scopo di promuovere la realizzazione delle attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale tra i due Paesi.

Le Parti contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro Paese.

Ciascuna delle due Parti contraenti stimolerà le istituzioni pubbliche e private, specialmente le associazioni di scrittori e artisti nonché gli enti promotori di pubblicazioni, affinché inviino le proprie pubblicazioni di qualunque tipo, alle biblioteche nazionali dell'altro Paese.

Ciascuna delle due Parti contraenti favorirà la traduzione, l'edizione e coedizione delle principali opere letterarie di autori nazionali dell'altro Paese.

Art. 2.

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie e lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura.

Art. 3.

Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 4.

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti figurative attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti contraenti favoriranno la realizzazione di produzioni cinematografiche in regime di coproduzione e codistribuzione.

Ciascuna Parte contraente favorirà la registrazione congiunta di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi.

Le Parti contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Le Parti contraenti faciliteranno, conformemente alle disposizioni di legge vigenti, l'ingresso e l'uscita nel e dal proprio territorio, per il tempo necessario, concordato tra le Parti contraenti, di tutto il materiale culturale che possa contribuire all'efficace sviluppo delle iniziative previste nel presente accordo.

Ognuna delle due Parti contraenti favorirà nel proprio territorio, attraverso i mezzi di comunicazione disponibili, la promozione e la divulgazione delle manifestazioni culturali che realizzi la controparte.

Le Parti contraenti favoriranno la partecipazione di tutte le strutture, associazioni, enti ed istanze sociali ai programmi di cooperazione culturale che sorgano dal presente accordo.

Art. 5.

Le Parti contraenti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali congiunte per la presentazione in Paesi terzi.

Art. 6.

Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio, nella misura delle proprie possibilità e conformemente alle rispettive legislazioni interne, l'attività di istituzioni culturali dell'altro Paese quali istituti di cultura, associazioni linguistico-culturali e istituzioni scolastiche.

Dette istituzioni godranno di facilitazioni per il proprio funzionamento, purché previste da norme specifiche vigenti nel Paese in cui operano.

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo di attività comuni tra i propri istituti e fondazioni per la diffusione culturale operanti nell'altro Paese, con il fine di raggiungere gli obiettivi menzionati nel presente accordo.

Art. 7.

Le Parti contraenti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese mediante il funzionamento di cattedre e di lettorati.

Art. 8.

Le Parti contraenti, nell'ambito delle rispettive legislazioni, si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere ad un accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio primari e secondari rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciuta da ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei titoli in questione.

Art. 9.

Le Parti contraenti si scambieranno materiale informativo sui rispettivi ordinamenti universitari al fine di esaminare la possibilità di pervenire ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

Art. 10.

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni, favorendo altresì l'attività delle missioni archeologiche di ciascuno dei due Paesi operanti nel territorio dell'altro.

Art. 11.

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia di ricerca storica, di compilazione del materiale bibliografico e di informazione. Stimoleranno, allo stesso modo, l'interscambio tra gli istituti di formazione artistica.

Art. 12.

Le Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio, di pari valore a laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello postuniversitario. Si impegnano, anche, a facilitare, nel quadro delle rispettive legislazioni interne, il soggiorno dei borsisti, ed eventualmente dei loro familiari a carico conviventi, nel proprio territorio, durante il periodo di durata della borsa.

Art. 13.

Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprietà intellettuale, documenti e altri oggetti di valore storico.

Art. 14.

Le Parti contraenti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di proprietà intellettuale delle opere dell'altro Paese, ai sensi delle convenzioni internazionali alle quali abbiano aderito ovvero aderiranno nel futuro e secondo le rispettive legislazioni interne attualmente in vigore.

Art. 15.

Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della protezione, conservazione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.

Art. 16.

Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 17.

1. Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

2. Le Parti contraenti sono disponibili allo scambio di informazioni relative a tutti i temi contemplati nel presente accordo, sia attraverso le forme tradizionali sia con nuove tecnologie.

Art. 18.

Le Parti contraenti favoriranno la reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 19.

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 20.

Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi.

Art. 21.

Per dare applicazione al presente accordo, le Parti contraenti hanno deciso di istituire una Commissione esecutiva culturale, incaricata di elaborare programmi di lavoro e di verificarli periodicamente.

La Commissione esecutiva culturale si riunirà a richiesta di una delle due Parti, trasmessa per le vie diplomatiche.

Art. 22.

I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi culturali congiunti, previsti dal presente accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese, e verranno utilizzati attraverso il meccanismo di cui all'art. 21.

Art. 23.

1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra Parte l'espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione del presente accordo, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica.

2. Il presente accordo sostituirà, a partire dalla sua entrata in vigore, l'accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile del 6 settembre 1958.

Art. 24.

1. Il presente accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso.

2. Il presente accordo potrà essere denunciato per iscritto da ognuna delle Parti in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Fatto a Roma il 12 febbraio 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
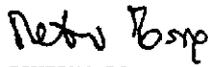
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4103):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 5 agosto 1997.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione l'11 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3150):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 1° aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 maggio 1998.

Relazione scritta annunciata il 2 giugno 1998 (atto n. 3150/*A*-relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 1998.

98G0246

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 giugno 1998.

Regime di rimborsabilità a prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano «Viramune».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/055/001. Viramune - nevirapina 200 mg - compressa - 6 × 10 compresse in confezione blister - uso orale.

Titolare A.I.C.: - Boehringer Ingelheim International GmbH - Binger Strasse 173 - 55216 Ingelheim am Rhein (Germania).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 febbraio 1998, n. C (98) 255 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano VIRAMUNE nevirapina notificata alla Repubblica italiana il 9 febbraio 1998 e pervenuta a questa amministrazione il 9 marzo 1998;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 28 aprile 1998 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale VIRAMUNE nevirapina debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VIRAMUNE nevirapina, nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

VIRAMUNE nevirapina 60 compresse in blister da 200 mg, n. 033999018/E (in base 10), 10FL5B (in base 32).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse, 173 - 55216 Ingelheim am Rhein (Germania).

Art. 2.

La specialità medicinale VIRAMUNE nevirapina è classificata in classe H: limitatamente ad unità operative di malattia infettive, ospedaliere e universitarie e ad altre unità impegnate, secondo i piani regionali nelle attività di assistenza ai soggetti con infezione da HIV al seguente prezzo: L. 375.000 (prezzo ex factory I.V.A. esclusa).

Il prezzo è valido fino ad un tetto di 3, 6,5 e 8,6 miliardi rispettivamente per il 1998, 1999 e 2000.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse, 173 - 55216 Ingelheim am Rhein (Germania).

Roma, 12 giugno 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ALLEGATO I

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

VIRAMUNE compresse 200 mg

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Una compressa contiene: nevirapina anidra (principio attivo) 200 mg.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compressa.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Nevirapina è indicata come parte della terapia di associazione nel trattamento antivirale di pazienti adulti infetti da virus HIV-1 con immunodeficienza avanzata o progressiva.

La maggiore parte dell'esperienza con nevirapina è in associazione con gli inibitori nucleosidici della transcriptasi inversa. Al momento non ci sono dati sufficienti sull'efficacia del successivo impiego della tripla associazione, comprensiva degli inibitori della proteasi dopo la terapia con nevirapina.

Fare riferimento al paragrafo 5.1 "Proprietà Farmacodinamiche".

4.2 Posologia e modo di somministrazione

La dose raccomandata di nevirapina è di una compressa da 200 mg al giorno per i primi 14 giorni (questa fase iniziale è necessaria in quanto è stato dimostrato che così si riduce la frequenza delle eruzioni cutanee), e, in seguito, di una compressa da 200 mg due volte al giorno, in combinazione con almeno due farmaci antiretrovirali non utilizzati in precedenza dal paziente. Quando nevirapina è somministrata in monoterapia emergono rapidamente e costantemente virus resistenti; pertanto nevirapina deve essere sempre somministrata in terapia di combinazione. Per quanto riguarda la terapia antiretrovirale concomitante, attenersi alla posologia ed al monitoraggio raccomandati.

Prima dell'inizio della terapia con nevirapina e ad opportuni intervalli durante la terapia, devono essere effettuati controlli chimico-clinici, compresi i test di funzionalità epatica.

La somministrazione di nevirapina deve essere interrotta se i pazienti manifestano eruzione cutanea grave o eruzione cutanea associata a segni e/o sintomi sistemici, quali febbre, vesciche, lesioni del cavo orale, congiuntivite, gonfiore, dolori muscolari o articolari, o malessere generalizzato. I pazienti che manifestino eruzioni cutanee durante i 14 giorni della fase iniziale con la dose di 200 mg die non devono aumentare la dose di nevirapina fino a quando l'eruzione cutanea non si sia risolta.

Fare riferimento al paragrafo 4.4 "Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego".

La somministrazione di nevirapina deve essere interrotta nei pazienti che manifestano anomalie gravi o moderate nei test di funzionalità epatica (escludendo la gamma GT), fino a quando i test di funzionalità epatica ritornano ai valori basali. Quindi, il trattamento con nevirapina può riprendere con un dosaggio di 200 mg al giorno. L'aumento della dose giornaliera a 200 mg due volte al giorno deve essere effettuato con attenzione, dopo un prolungato periodo di osservazione. Se si ripresentano anomalie moderate o gravi nei test di funzionalità epatica, la terapia con nevirapina deve essere definitivamente interrotta.

I pazienti che interrompono la terapia con nevirapina per più di 7 giorni devono ricominciare la terapia con la dose consigliata per la fase iniziale, cioè assumendo una compressa da 200 mg al giorno per i primi 14 giorni (fase iniziale) e, in seguito, una compressa da 200 mg due volte al giorno.

Non vi sono dati disponibili per indicare il dosaggio della nevirapina in pazienti con disfunzioni epatiche, insufficienza renale, o sottoposti a dialisi.

Non sono ancora stabilite la sicurezza e l'efficacia della nevirapina in bambini e ragazzi di età inferiore a 16 anni.

La nevirapina deve essere somministrata da medici esperti nel trattamento di infezione da virus HIV.

4.3 Controindicazioni

La nevirapina è controindicata nei pazienti con ipersensibilità clinicamente rilevante al principio attivo o ad uno dei componenti della specialità medicinale.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

In base ai dati di farmacodinamica (vedere paragrafo 5.1) la nevirapina deve essere utilizzata solamente con almeno altri due farmaci antiretrovirali.

Nei pazienti trattati con nevirapina, si sono manifestate reazioni cutanee gravi e pericolose per la vita, inclusa la sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e, raramente, necrolisi epidermica tossica (TEN). Sono stati riportati casi fatali di TEN. Nei pazienti che sviluppano un'eruzione cutanea grave o associata a segni e/o sintomi sistemici quali febbre, vesciche, lesioni del cavo orale, congiuntivite, edema, dolori muscolari o articolari, o malessere generalizzato, il trattamento con nevirapina deve essere interrotto.

Pur essendo la nevirapina soggetta ad intensa metabolizzazione epatica ed i suoi metaboliti soggetti ad estesa eliminazione renale, non è stata valutata la farmacocinetica della nevirapina in pazienti con disfunzioni epatiche o renali. Quindi, la nevirapina non deve essere somministrata a pazienti con insufficienza epatica o renale.

In concomitanza alla somministrazione di nevirapina sono state riportate anomalie nei valori dei test di funzionalità epatica, anche nelle prime settimane di terapia e alcuni casi di epatite, di cui almeno uno con esito fatale. Nei pazienti che manifestano alterazioni gravi o moderate della funzionalità epatica (ad eccezione di aumenti isolati, asintomatici di gamma GT) la somministrazione di nevirapina deve essere interrotta fino a quando non si osservi la normalizzazione dei valori. La nevirapina puo quindi essere ricominciata a 200 mg al giorno. L'aumento della dose a 200 mg due volte al giorno deve essere effettuato con attenzione, dopo un prolungato periodo di osservazione. Se si ripresentano anomalie moderate o gravi nei test di funzionalità epatica, la terapia con nevirapina deve essere definitivamente interrotta. Poichè sono stati riportati casi clinici di epatite in pazienti sottoposti a trattamento con nevirapina, alcuni nelle prime settimane dall'inizio della terapia, si sottolinea l'importanza di effettuare controlli di ALT (SGPT) e AST (SGOT), specialmente durante i primi sei mesi del trattamento con nevirapina.

La nevirapina non è un trattamento risolutivo per l'infezione da HIV-1; i pazienti possono continuare a manifestare le patologie associate all'infezione da HIV-1 in fase avanzata, incluse le infezioni opportunistiche.

Al momento, non sono noti gli effetti a lungo-termine di nevirapina. La terapia con nevirapina non ha dimostrato di ridurre il rischio di trasmissione dell'HIV-1 ad altri soggetti tramite contatto sessuale o contaminazione con il sangue.

I pazienti devono essere informati che l'eruzione cutanea è il più frequente effetto tossico della nevirapina. Essi devono essere avvisati di informare immediatamente il proprio medico di qualsiasi episodio di eruzione cutanea. La maggior parte dei casi di eruzione cutanea associati a nevirapina si verificano entro le prime 6 settimane dall'inizio della terapia. Quindi, i pazienti devono essere controllati attentamente durante questo periodo per il verificarsi di eruzioni cutanee. I pazienti devono essere avvertiti che, se durante le prime due settimane di trattamento (fase iniziale) si verificano episodi di eruzione cutanea, l'aumento della dose non deve essere effettuato fino a quando l'eruzione cutanea non si sia risolta. Ogni paziente che manifesti grave eruzione cutanea o eruzione cutanea associata a segni e/o sintomi sistemici quali febbre, vesciche, lesioni del cavo orale, congiuntivite, gonfiore, dolori muscolari o articolari, o malessere generale, deve interrompere il trattamento e consultare il medico.

La nevirapina puo interagire con alcuni farmaci; quindi, si deve raccomandare ai pazienti di informare il proprio medico sull'uso concomitante di altri farmaci.

Nelle donne che assumono nevirapina non devono essere usati, come unico metodo contraccettivo, contraccettivi orali e altri metodi ormonali per il controllo delle nascite, dal momento che la nevirapina potrebbe determinare una riduzione nelle concentrazioni plasmatiche di questi farmaci. Per questa ragione, e per ridurre il rischio di trasmissione del virus HIV, si raccomandano contraccettivi di barriera (per esempio preservativi). Inoltre, quando i contraccettivi orali vengono utilizzati per la regolazione ormonale durante la somministrazione di nevirapina, si deve controllare l'effetto terapeutico.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

Analoghi nucleosidici: Quando la nevirapina è somministrata in combinazione a zidovudina, didanosina o zalcitabina non sono richieste modifiche del dosaggio. Se si fa riferimento ai dati su zidovudina derivati da due studi (n=33) in cui pazienti infettati dal virus HIV-1 hanno ricevuto nevirapina 400 mg/die sia da sola che in combinazione con 200-300 mg/die di didanosina o con 0,375 - 0,75 mg/die di zalcitabina in aggiunta alla terapia di base con zidovudina, la nevirapina ha determinato una riduzione non significativa pari al 13% nell'AUC della zidovudina e un aumento non significativo pari al 5,8% nel C_{max} della zidovudina. In un sottogruppo di pazienti (n=6) ai quali sono state somministrate nevirapina 400 mg/die e didanosina in aggiunta alla terapia base con zidovudina, la nevirapina ha causato una riduzione significativa pari al 32% nell'AUC della zidovudina e una diminuzione non significativa pari al 27% nel C_{max} della zidovudina. L'insieme dei dati indica che la zidovudina non ha effetti sulla farmacocinetica della nevirapina. In uno studio clinico *cross-over*, la nevirapina non ha influito sulla farmacocinetica allo *steady-state* sia della didanosina (n=18) che della zalcitabina (n=6).

Inibitori della proteasi: La nevirapina è un induttore lieve-moderato dell'enzima epatico CYP3A; pertanto, è possibile che la contemporanea somministrazione con gli inibitori della proteasi (a loro volta metabolizzati da CYP3A) possa causare una alterazione della concentrazione plasmatica di entrambi i principi attivi.

Uno studio clinico (n=31) su pazienti infettati da virus HIV trattati con nevirapina e saquinavir (capsule di gelatina dura; 600 mg t.i.d.) ha dimostrato che la loro contemporanea somministrazione porta ad una riduzione media del 27% (p=0,03) nell'AUC di saquinavir e ad una variazione non significativa dei livelli plasmatici della nevirapina. La diminuzione dei livelli di saquinavir, dovuta a questa interazione, può ridurre ulteriormente i marginali livelli plasmatici di saquinavir ottenibili con la forma farmaceutica capsule di gelatina dura.

I risultati di uno studio clinico (n=25) su pazienti infettati da virus HIV trattati con nevirapina e indinavir (800 mg ogni 8 ore) hanno dimostrato che la loro contemporanea somministrazione porta ad una diminuzione media del 28% (p<0,01) nell'AUC dell'indinavir e ad una variazione non significativa nei livelli plasmatici della nevirapina.

Non sono state raggiunte conclusioni cliniche definitive riguardo l'impatto potenziale della co-somministrazione di nevirapina e indinavir. Deve essere preso in considerazione un aumento della dose di indinavir a 1000 mg ogni 8 ore quando indinavir è somministrato in combinazione con 200 mg di nevirapina b.i.d.; comunque, al momento non sono disponibili dati per stabilire se l'attività antivirale a breve termine o a lungo termine di indinavir 1000 mg ogni 8 ore in combinazione con nevirapina 200 mg b.i.d. sarà diversa da quella di indinavir 800 mg ogni 8 ore in combinazione con nevirapina 200 mg b.i.d..

I risultati di uno studio clinico (n=25) su pazienti infettati da virus HIV trattati con nevirapina e ritonavir (600 mg b.i.d. - somministrati con un regime di dosaggio ad aumento graduale -) indicano che la loro cosomministrazione porta ad una variazione non significativa nei livelli plasmatici di ritonavir o di nevirapina.

Non sono stati segnalati aumentati rischi per la sicurezza del paziente con la cosomministrazione di nevirapina con ciascuno dei tre inibitori della proteasi, quando sono stati utilizzati in associazione.

Ketoconazolo: In uno studio clinico, la somministrazione di 200 mg b.i.d. di nevirapina con ketoconazolo 400 mg q.d. ha comportato una significativa riduzione (riduzione media del 63% nell'AUC del ketoconazolo e del 40% nel C_{max} del ketoconazolo). Nel medesimo studio, la somministrazione di ketoconazolo ha comportato un aumento del 15-28% nei livelli plasmatici di nevirapina rispetto a controlli storici. Ketoconazolo e nevirapina non devono essere somministrati contemporaneamente. Non sono noti gli effetti della nevirapina sull'itraconazolo. Sebbene non siano stati effettuati studi sull'interazione, possono essere sostituiti al ketoconazolo farmaci antimicotici che vengono eliminati per via renale (fluconazolo).

Contraccettivi orali: Non vi sono dati clinici sugli effetti della nevirapina sulla farmacocinetica dei contraccettivi orali. La nevirapina potrebbe ridurre le concentrazioni plasmatiche dei contraccettivi orali (e anche di altri contraccettivi ormonali); quindi, i contraccettivi orali non devono essere utilizzati come unico metodo di controllo delle nascite nei pazienti in trattamento con nevirapina. Per altri fini terapeutici che richiedono una regolazione ormonale, nei pazienti in trattamento con nevirapina deve essere controllato l'effetto terapeutico.

Altri farmaci metabolizzati dal citocromo CYP3A: La nevirapina è un induttore del citocromo CYP3A e potenzialmente del CYP2B6, con massima induzione che si verifica entro le 2-4 settimane dall'inizio della terapia a dosi ripetute. La contemporanea somministrazione di nevirapina puo diminuire le concentrazioni plasmatiche di altri composti che sono substrati di queste isoforme. Quindi, si raccomanda un attento controllo dell'effetto terapeutico dei farmaci metabolizzati dal citocromo P450, quando vengono assunti in associazione a nevirapina.

Altre informazioni: Il controllo dei valori minimi della concentrazione plasmatica della nevirapina allo steady-state in pazienti che hanno ricevuto un trattamento a lungo-termine con nevirapina ha

rivelato che i valori minimi della concentrazione della nevirapina risultano aumentati nei pazienti che hanno ricevuto cimetidina (+21%, n=11) e macrolidi (+12%, n=24), noti inibitori del citocromo CYP3A. Il valore minimo della concentrazione plasmatica della nevirapina allo *steady-state* è risultato ridotto nei pazienti che hanno ricevuto rifabutina (-16%, n=19) e rifampicina (- 37%, n=3), noti induttori del CYP3A.

Non vi sono dati sufficienti per accertare se siano necessarie modifiche di dosaggio quando nevirapina e rifampicina o rifabutina sono somministrate contemporaneamente. Quindi questi farmaci devono essere utilizzati in combinazione solo se chiaramente indicato e sotto stretto controllo.

Studi condotti impiegando microsomi di epatociti umani indicano che la formazione di metaboliti idrossilati della nevirapina non viene influenzata dalla presenza di dapsone, rifabutina, rifampicina e trimetoprim/sulfametossazolo. Il ketoconazolo e l'eritromicina inibiscono significativamente la formazione di metaboliti idrossilati della nevirapina.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Studi sulla tossicità riproduttiva effettuati su ratti e conigli gravidi non hanno rilevato effetti teratogenici. Non ci sono studi adeguati e controllati in donne in gravidanza.

I risultati preliminari di uno studio di farmacocinetica attualmente in corso (ACTG 250) su 10 donne in gravidanza infettate dal virus HIV-1, alle quali è stata somministrata una singola dose di 100 mg o 200 mg di nevirapina circa 5,8 ore prima del parto, indicano che la nevirapina passa rapidamente la placenta e viene ritrovata nel latte materno. L'allattamento al seno è sconsigliato nelle madri infette da virus HIV-1 per il rischio di trasmissione postnatale del virus HIV-1 e comunque deve essere interrotto in caso di trattamento con nevirapina.

La nevirapina non può essere per ora consigliata a donne in gravidanza o che allattino.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

È stata riportata sonnolenza in concomitanza all'assunzione di nevirapina.

4.8 Effetti indesiderati

Gli effetti indesiderati correlati alla terapia con nevirapina più frequentemente riportati durante tutti gli studi clinici sono: eruzione cutanea, nausea, stanchezza, febbre, cefalea, sonnolenza e valori anormali nei test di funzionalità epatica.

La più frequente tossicità clinica di nevirapina si manifesta come eruzione cutanea, infatti negli studi di fase II/III il 16% dei pazienti in trattamento con nevirapina in associazione manifestano eruzioni cutanee attribuite alla somministrazione di nevirapina. In questi studi clinici il 35% dei pazienti trattati con nevirapina hanno manifestato eruzione cutanea contro 19% dei pazienti nei gruppi di controllo trattati con zidovudina+didanosina o sola zidovudina. Nel 6,6% dei pazienti trattati con nevirapina si sono manifestate reazioni cutanee gravi o pericolose per la vita, contro l'1,3% dei pazienti nei gruppi di controllo. Complessivamente, il 7% dei pazienti hanno interrotto la terapia con nevirapina a causa delle eruzioni cutanee.

Normalmente le eruzioni cutanee sono lievi o moderate: si tratta di eruzioni cutanee eritematose maculo-papulose, associate o meno a prurito, localizzate al tronco, al viso ed alle estremità. Nei pazienti trattati con nevirapina, si sono manifestate reazioni cutanee gravi e pericolose per la vita, inclusa la sindrome di Stevens-Johnson (SJS) e, raramente, necrolisi epidermica tossica (TEN). Sono stati riportati casi fatali di TEN. La maggior parte dei casi di eruzione cutanea grave si sono verificati

entro i primi 28 giorni di trattamento e per alcuni casi è stata necessaria l'ospedalizzazione; per un paziente si è dovuto ricorrere ad un intervento chirurgico.

In concomitanza alla somministrazione di nevirapina sono state riportate anomalie nei valori dei test di funzionalità epatica, anche nelle prime settimane di terapia, inclusi alcuni casi di epatite che hanno portato ad almeno un esito fatale..

4.9 Sovradosaggio

Non vi sono antidoti al sovradosaggio di nevirapina. Un paziente che ha ingerito 800 mg di nevirapina in un giorno, non ha riportato fenomeni tossici acuti o postumi.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmaco-terapeutico: agente antivirale, codice ATC J05AX04.

Meccanismo di azione
La nevirapina è un inibitore non nucleosidico della transcriptasi inversa (NNRTI) del virus HIV-1. La nevirapina si lega direttamente alla transcriptasi inversa e blocca l'attività della DNA-polimerasi RNA-dipendente e DNA-dipendente distruggendo il sito catalitico dell'enzima. L'attività della nevirapina non compete con quella del filamento di acido nucleico (*template*) su cui agisce la transcrittasi inversa e dei nucleosidi trifosfati. La transcriptasi inversa HIV-2 e le DNA polimerasi eucariotiche (quali le DNA polimerasi alfa, beta, gamma o delta umane) non vengono inibite dalla nevirapina.

Resistenza
Osservazioni in vitro hanno evidenziato l'emergere di ceppi virali HIV con ridotta sensibilità alla nevirapina (da 100 a 250 volte). In particelle HIV isolate da pazienti trattati con nevirapina o nevirapina + zidovudina per un periodo compreso tra 1 e 12 settimane si verificano cambiamenti del genotipo e del fenotipo. Dopo 8 settimane di monoterapia con nevirapina, il 100% dei pazienti esaminati presentava ceppi virali HIV la cui sensibilità alla nevirapina era diminuita di oltre 100 volte, ciò indipendentemente dalla dose di nevirapina utilizzata. La terapia con nevirapina e zidovudina in associazione non comporta una variazione nella frequenza di insorgenza di virus resistenti alla nevirapina. In uno studio clinico con nevirapina + zidovudina + didanosina, condotto in pazienti non trattati in precedenza, dopo 6 mesi di terapia, è emersa una riduzione fenotipica nella sensibilità alla nevirapina nel 21% dei pazienti (5/24) il cui plasma è stato sottoposto ad analisi. Il virus è risultato soppresso negli altri 19 campioni di plasma. La rilevanza clinica delle variazioni fenotipiche e genotipiche associate alla terapia con nevirapina non è stata stabilita.

Resistenza crociata
In vitro è stata osservata una rapida insorgenza di ceppi di HIV con resistenza crociata agli inibitori non nucleosidici della transcrittasi inversa (NNRTI). Per quanto riguarda la comparsa di resistenza crociata tra la nevirapina, inibitore non nucleosidico della transcrittasi inversa, e gli inibitori nucleosidici della stessa, esistono solo dati molto limitati: in quattro pazienti, ceppi virali resistenti alla zidovudina nei tests *in vitro* hanno mantenuto la sensibilità alla nevirapina e in sei pazienti, ceppi virali resistenti alla nevirapina, sono risultati sensibili a zidovudina e didanosina. La resistenza crociata tra nevirapina e inibitori delle proteasi del virus HIV è improbabile poiché gli enzimi bersaglio coinvolti sono differenti.

Effetti farmacodinamici

La nevirapina è stata studiata sia in pazienti non sottoposti a precedenti terapie che in pazienti già sottoposti a trattamento anti-HIV. I risultati di uno studio clinico (ACTG 241) hanno consentito la valutazione della terapia con tripla combinazione: nevirapina, zidovudina e didanosina verso zidovudina e didanosina in 398 pazienti infettati da HIV-1 (valori medi basali: 153 cellule CD4+/mm^3, RNA virale plasmatico: 4,59 log_{10} copie/ml) che avevano ricevuto per almeno 6 mesi un analogo nucleosidico prima dell'ammissione allo studio (mediana 115 settimane). Questo studio, condotto su pazienti precedentemente soggetti a intenso trattamento, ha mostrato un significativo miglioramento, sia nella conta dell'RNA virale che in quella delle cellule CD4+, del gruppo trattato con la tripla combinazione rispetto al gruppo trattato con la doppia combinazione per un anno.

Lo studio INCAS, condotto in 151 pazienti non sottoposti a precedenti terapie infettati da HIV-1, con conta delle cellule CD4+ pari a 200-600 cellule/mm^3 (media 376 cellule/mm^3) e concentrazione plasmatica media al basale di 4,41 log_{10} copie/ml (25.704 copie/ml), ha confrontato una triplice terapia (nevirapina, zidovudina e didanosina) con una duplice combinazione (zidovudina + didanosina o nevirapina + zidovudina), documentando una risposta duratura, per almeno un anno, nel gruppo sottoposto a triplice terapia. Lo schema di trattamento prevedeva nevirapina 200 mg/giorno per due settimane, seguita da 200 mg due volte al giorno o placebo; zidovudina 200 mg tre volte al giorno; didanosina 125 mg o 200 mg due volte al giorno (a seconda del peso).

I due studi precedentemente descritti, i più ampi studi controllati sulla nevirapina, hanno entrambi valutato la nevirapina in associazione con zidovudina e didanosina; al momento vi sono solo informazioni limitate sulla sicurezza a lungo termine e sull'efficacia di combinazioni con altri farmaci antiretrovirali. La nevirapina è stata anche studiata in associazione con altri farmaci antiretrovirali, es. zalcitabina, indinavir, ritonavir e saquinavir. Sono in corso studi per la valutazione della nevirapina in associazione con nelfinavir, lamivudina e stavudina. Non sono stati segnalati problemi di tollerabilità e sicurezza nuovi o manifesti per queste associazioni, ma l'esperienza clinica e ancora limitata.

In pazienti in cui è risultata inefficace una terapia con inibitori delle proteasi, sono in corso studi per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza di terapie in cui venga associata la nevirapina. Saranno raccolti dati sull'efficacia e la sicurezza della terapia con inibitori delle proteasi nei casi in cui sia risultata inefficace il trattamento con nevirapina in associazione.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

In seguito a somministrazione orale nei volontari sani e nei pazienti adulti affetti da infezione da HIV-1, la nevirapina viene rapidamente assorbita (>90%). La biodisponibilità assoluta, determinata in 12 volontari sani adulti in seguito a somministrazione in dose singola, è risultata del 93 ± 9% (media +/-DS) per le compresse da 50 mg e del 91 ± 8% per la soluzione orale. Entro 4 ore dalla somministrazione di una dose singola di 200 mg è stato ottenuto un picco di concentrazione plasmatica di 2 ± 0,4 µg/ml (7,5 µM). In seguito a somministrazioni ripetute si nota che le concentrazioni di picco aumentano linearmente per dosi comprese tra 200 e 400 mg die. Con dosi di 400 mg die (n=242) si ottengono valori minimi nella concentrazione plasmatica di nevirapina pari a 4,5 ± 1,9 µg/ml (17,7 µM). L'assorbimento della nevirapina non è influenzato dal cibo, da antiacidi o da medicinali formulati con un agente tampone che ne determina un pH alcalino (es. didanosina).

La nevirapina è lipofila e praticamente indissociata a pH fisiologico. In seguito alla somministrazione endovenosa nei volontari sani adulti, il volume di distribuzione (Vdss) della nevirapina è risultato di 1,21 ± 0,09 L/kg, indice dell'ampia distribuzione della nevirapina nell'uomo. La nevirapina attraversa rapidamente la placenta e si ritrova nel latte materno. A concentrazioni plasmatiche comprese tra 1 e 10µg/ml, la nevirapina si lega per il 60% circa alle proteine plasmatiche. Le concentrazioni di

nevirapina nel liquido cerebrospinale umano (n=6) sono risultate pari al 45% (± 5%) delle concentrazioni plasmatiche; questo rapporto corrisponde circa alla frazione non legata alle proteine plasmatiche.

Studi *in vivo* nell'uomo e studi *in vitro* su microsomi di epatociti umani hanno dimostrato che la nevirapina subisce ampiamente la biotrasformazione ossidativa da parte del citocromo P450, con formazione di diversi metaboliti idrossilati. Studi *in vitro* su microsomi di epatociti umani indicano che il metabolismo ossidativo della nevirapina è mediato principalmente dagli isoenzimi del citocromo P450 della famiglia CYP3A, benché altri isoenzimi possano avere un ruolo secondario. In uno studio sull'escrezione mediante bilancio di massa in 8 volontari sani di sesso maschile a cui è stata somministrata nevirapina 200 mg due volte al giorno fino a raggiungere lo *steady-state* e successivamente una dose singola di 50 mg di nevirapina-C^{14}, è stato individuato circa il 91,4 ± 10,5% della dose radiomarcata, di cui l'81,3 ± 11,1% nelle urine, che rappresentano la principale via di eliminazione, e il 10,1± 1,5% nelle feci. Una percentuale di radioattività nelle urine superiore all'80% è rappresentata dai coniugati glucuronici dei metaboliti idrossilati. Pertanto la metabolizzazione ad opera del citocromo P450, la coniugazione con acido glucuronico e l'escrezione urinaria dei metaboliti glucuronidati rappresenta la principale via di biotrasformazione ed eliminazione nell'uomo. Solo una piccola frazione (<5%) della radioattività nelle urine (corrispondente a meno del 3% della dose totale) è rappresentata dal farmaco tal quale, quindi l'escrezione renale svolge un ruolo secondario nell'eliminazione del principio attivo.

E dimostrato che la nevirapina è un induttore degli enzimi metabolici epatici citocromo P450 dipendenti. La farmacocinetica dell'autoinduzione è caratterizzata da un aumento medio nella *clearance* orale apparente della nevirapina che va da 1,5 a 2 volte quando si passa da una singola dose a 2 o 4 settimane, rispettivamente, di trattamento con 200-400 mg al giorno. L'autoinduzione causa anche una riduzione dell'emivita nell'ultima fase di eliminazione della nevirapina dal plasma, da circa 45 ore (dose singola) a circa 25-30 ore in seguito al trattamento a dosi ripetute di 200-400 mg al giorno.

Non è stata valutata la farmacocinetica della nevirapina in pazienti con disfunzioni renali o epatiche.

Benché nei soggetti di sesso femminile il volume di distribuzione rapportato al peso sia risultato leggermente più elevato, non vi sono significative differenze legate al sesso nelle concentrazioni plasmatiche di nevirapina dopo somministrazione a dosi singole e a dosi ripetute. La farmacocinetica della nevirapina nei pazienti adulti infettati da HIV-1 non sembra variare con l'età (intervallo: 19 - 68 anni) o la razza (neri, ispanici, caucasici). La nevirapina non è stata specificamente studiata in pazienti di età superiore ai 65 anni.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I dati preclinici, basati su studi convenzionali di sicurezza, farmacologia, tossicità a dosi ripetute e genotossicità, non hanno evidenziato alcun particolare rischio per l'uomo diverso da quelli osservati negli studi clinici. Sono attualmente in corso studi di cancerogenesi a lungo termine nell'animale con nevirapina. Negli studi di tossicità riproduttiva, si è avuta l'evidenza di alterazioni della fertilità nel ratto.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, povidone K26/28 o K/25, sodio amidoglicolato, biossido di silicio colloidale, magnesio stearato.

6.2 Incompatibilità

Non pertinente.

6.3 Periodo di validità

24 mesi.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Non ci sono speciali precauzioni per la conservazione.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Blister in polivinilcloruro (PVC)/ foglio di alluminio (6 blister, da 10 compresse ciascuno, per confezione): le compresse sono estraibili premendo il blister.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Germania

8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II

TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILI DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E DI UTILIZZAZIONE E OBBLIGHI SPECIFICI CHE DEVONO ESSERE ASSOLTI DAL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

A. TITOLARI DELL' AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttori responsabili del rilascio dei lotti di fabbricazione nell'Area Economica Europea

Boehringer Ingelheim KG, Binger Strasse 173, Ingelheim am Rhein, Germania

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 13 gennaio 1981 e confermata il 25 aprile 1997 da Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz, Postfach 3180, 55021 Mainz, Germania.

Unilfarma, Lda, Avenida de Pádua No 11, Lisboa, Portogallo.

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 7 giugno 1952 e confermata il 24 aprile 1997 da Instituto Nacional da Farmacia e do Medicamento (Infarmed), Parque de Saúde de Lisboa, Av. Do Brasil 53, 1700 Lisboa, Portogallo.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (per ulteriori informazioni consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

C. OBBLIGHI SPECIFICI

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare su richiesta del CPMP e nei tempi stabiliti, il seguente programma di studi, i cui risultati formeranno la base per la rivalutazione annuale del rapporto rischio/beneficio.

- Riguardo l'uso di VIRAMUNE ed altri agenti antiretrovirali, la BI si impegna a completare uno studio di cinetica di popolazione sulla somministrazione concomitante di VIRAMUNE e lamivudina entro il 30 settembre 1998. La BI si impegna entro il 30 settembre 1998, a portare a termine uno studio farmacocinetico di fase I/II sull'interazione di VIRAMUNE usato in associazione a stavudina e nelfinavir. La BI deve fornire le relazioni finali degli studi all'EMEA.

  La BI si impegna a fornire, entro il 30 giugno 1998, una relazione sui dati ad un anno dell'attività antivirale e della sicurezza, relativi allo studio di VIRAMUNE e indinavir (studio 1204).

  La BI si impegna di condurre ulteriori studi su VIRAMUNE ed inibitori delle proteasi (compreso nelfinavir [attualmente in corso], 141W94 [inizio: 28 febbraio 1998], ritonavir/saquinavir [attualmente in corso]).

- Riguardo l'uso di VIRAMUNE e altri medicinali di uso corrente in pazienti affetti da HIV, la BI si impegna a fornire, entro il 30 novembre 1997, la relazione finale dello studio sull'interazione farmacocinetica di VIRAMUNE usato in associazione a chetoconazolo.

La BI si impegna a fornire la relazione finale dello studio di interazione tra VIRAMUNE e macrolidi (claritromicina e eritromicina, studio 1215) entro il 30 settembre 1998. Oltre alla valutazione dell'interazione farmacocinetica tra questi medicinali, lo studio valuterà l'importanza relativa dell'effetto che VIRAMUNE ha sui sistemi enzimatici CYP3A4 e CYP2B6.

- La BI si impegna a fornire la relazione finale dello studio clinico dell'interazione fra VIRAMUNE e rifampicina entro il 30 giugno 1998.
- La ditta si impegna, in conformità alle richieste delle autorità regolatorie a fare una raccolta sistematica delle segnalazioni spontanee di effetti indesiderati, pervenute dopo l'immissione in commercio di VIRAMUNE, con decorrenza dalla data della prima autorizzazione all'immissione in commercio di VIRAMUNE nell'Unione Europea. Relazioni periodiche di aggiornamento sulla sicurezza dovranno essere fornite ogni sei mesi durante i primi due anni, in seguito una volta all'anno fino al quinto anno.
- La BI si impegna a fornire, entro il 21 gennaio 1998, una relazione sulla risposta dei pazienti il cui trattamento con VIRAMUNE non ha avuto successo in terapia tripla e che, in seguito, sono stati sottoposti a terapia combinata con inibitori delle proteasi. La BI si impegna a condurre studi in pazienti il cui trattamento con VIRAMUNE non ha avuto successo in terapia combinata e che, in seguito, sono stati trattati con inibitori delle proteasi. Inoltre, nei casi clinici isolati di pazienti che non hanno risposto a VIRAMUNE, sarà saggiata la resistenza *in vitro* agli inibitori delle proteasi.
- La BI si impegna ad approfondire ulteriormente, in studi in corso o futuri, lo sviluppo di resistenza a nevirapina e, se opportuno, ad altri agenti antiretrovirali in pazienti che non hanno risposto a VIRAMUNE.
- La BI si impegna a fornire un dossier pediatrico all'EMEA entro il 30 aprile 1998.
- La BI si impegna a fornire almeno le pubblicazioni degli studi ISS 047 e ATLANTIC, due studi non direttamente sotto il controllo della BI.

ALLEGATO III

ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

ETICHETTA PER LA SCATOLA

Viramune compresse 200 mg

nevirapina

60 compresse

Una compressa contiene: nevirapina anidra 200 mg

Uso orale

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica
Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini

Lotto n.:
Data di scadenza:
A.I.C. n.:

Titolare A.I.C.:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Germania

ETICHETTA DEL BLISTER

Viramune compresse 200 mg

nevirapina

Lotto
Scad.

Boehringer Ingelheim (Logo)

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

Foglio informativo per il paziente

Nome del prodotto

VIRAMUNE compresse da 200 mg.
Nevirapina

Composizione

Ogni compressa di VIRAMUNE contiene 200 mg di nevirapina come principio attivo. Le compresse di VIRAMUNE contengono anche cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, polividone, sodio amidoglicolato, biossido di silicio colloidale e magnesio stearato.

Forma farmaceutica

VIRAMUNE e disponibile in compresse per uso orale confezionate in blister; la confezione contengono 60 compresse.

Categoria farmaco-terapeutica

Il principio attivo nevirapina appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati antiretrovirali, utilizzati nel trattamento dell'infezione da HIV (virus dell'immunodeficienza umana).

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di VIRAMUNE è:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Germania

VIRAMUNE è prodotto da:

Boehringer Ingelheim KG
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein
Germania

o

Unilfarma Lda
Av. de Padua 11
1800 Lisbon
Portogallo

Per i rappresentanti locali dell'autorizzazione all'immissione in commercio/produttore per cortesia veda le informazioni alla fine di questo foglio illustrativo.

Indicazioni terapeutiche

Perchè prendere o usare VIRAMUNE?

VIRAMUNE è utilizzato in combinazione con antiretrovirali contro l'HIV per il trattamento dell'infezione da HIV. L'infezione da HIV è una malattia che si diffonde tramite il contatto con il sangue o il contatto sessuale con un individuo infetto.

E importante capire che VIRAMUNE non è un trattamento risolutivo per l'infezione da HIV e che Lei può continuare a contrarre le infezioni o altre malattie associate all'infezione da HIV. È altrettanto importante capire che VIRAMUNE non si è dimostrato in grado di ridurre il rischio di trasmissione dell' HIV ad altri individui tramite il contatto sessuale o contaminazione con il sangue.

Controindicazioni

Quando non deve prendere o usare VIRAMUNE?

Non deve prendere VIRAMUNE se e allergico alla nevirapina o ad uno qualsiasi degli altri componenti (veda le informazioni in "Composizione").

Che cosa deve tenere in considerazione durante la gravidanza o l'allattamento?

Deve interrompere l'allattamento al seno se sta assumendo VIRAMUNE. Ad ogni modo alcuni esperti consigliano di interrompere l'allattamento al seno se ha l'infezione da HIV in modo tale da ridurre il rischio di trasmettere l'infezione al Suo bambino.

Quali precauzioni deve prendere in considerazione per i bambini?

Al momento non ci sono dati sufficienti per consigliare l'uso di VIRAMUNE nei soggetti di età inferiore a 16 anni.

Precauzioni per l'uso

Quali precauzioni devono essere prese?

Per cortesia, si assicuri di informare il medico se soffre, o ha mai sofferto, di malattie epatiche o renali. Inoltre, poichè VIRAMUNE ha dimostrato di causare variazioni nella funzionalità epatica, il medico potrebbe desiderare di controllare la sua funzionalità epatica tramite esame del sangue prima e durante il trattamento con VIRAMUNE. Se il medico è preoccupato per gli effetti di VIRAMUNE sulla Sua funzionalità epatica, potrebbe decidere di interrompere il trattamento.

Poichè VIRAMUNE potrebbe interagire con altri farmaci, per cortesia informi il Suo medico se sta assumendo qualsiasi altro farmaco. Se assume abitualmente contraccettivi orali, sarà necessario cambiare la forma di contraccezione prima di iniziare il trattamento con VIRAMUNE.

Deve leggere attentamente il foglio illustrativo degli altri farmaci per il trattamento dell'infezione da HIV che prenderà in combinazione con VIRAMUNE.

E importante capire che VIRAMUNE può dare reazioni cutanee, che, nei casi peggiori, possono essere gravi e pericolose per la vita (veda in dettaglio le informazioni "Effetti collaterali" sotto riportate).

Avvertenze Speciali

Può prendere VIRAMUNE e guidare o usare macchinari?

VIRAMUNE può causare sonnolenza, pertanto si deve prestare attenzione nel guidare veicoli e utilizzare macchinari.

Interazioni

Deve informare il medico di tutte le altre medicine che sta prendendo prima di iniziare il trattamento con VIRAMUNE, perchè il medico potrebbe aver bisogno di controllare se gli altri medicinali stanno ancora avendo l'effetto desiderato e se è necessario modificarne il dosaggio.

Quali altri prodotti influenzano l'effetto di VIRAMUNE?

Gli antibiotici rifabutina e rifampicina hanno dimostrato ridurre le concentrazioni plasmatiche di VIRAMUNE mentre cimetidina e macrolidi hanno dimostrato di aumentarne le concentrazioni.

Quali altri prodotti possono essere influenzati da VIRAMUNE?

È possibile che VIRAMUNE abbia alcuni effetti sui contraccettivi orali e quindi deve utilizzare un metodo contraccettivo alternativo se sta assumendo VIRAMUNE, come i contraccettivi di barriera (preservativi).

VIRAMUNE può ridurre le concentrazioni plasmatiche degli inibitori delle proteasi dell'HIV, del saquinavir, dell'indinavir o del ritonavir. Il medico considererà la necessità di un appropriato aggiustamento della dose con saquinavir o indinavir, mentre non è necessario un aggiustamento della dose per la combinazione di VIRAMUNE con ritonavir.

VIRAMUNE non interagisce con gli analoghi nucleosidici per l'HIV zidovudina, didanosina o zalcitabina e quindi non è necessario un aggiustamento della dose di questi farmaci.

Ketoconazolo e VIRAMUNE non devono essere presi contemporaneamente.

Istruzioni per un corretto uso

Come e quando deve prendere VIRAMUNE?

VIRAMUNE è in compresse che devono essere prese per via orale. Il dosaggio normale è una compressa da 200 mg per i primi 14 giorni di trattamento (questo periodo di "fase iniziale" ha dimostrato di ridurre l'incidenza di reazioni cutanee), seguiti da una compressa da 200 mg due volte al giorno. VIRAMUNE sarà sempre preso in combinazione ad altri antiretrovirali contro l'HIV, per i quali dovrà seguire le istruzioni descritte nel relativo foglio illustrativo.

Sovradosaggio

Non superare la dose prescritta dal medico e descritta in questo foglio illustrativo. Al momento ci sono poche informazioni sugli effetti del sovradosaggio da VIRAMUNE. In caso di sovradosaggio, consulti il medico.

Per quanto tempo deve continuare a prendere VIRAMUNE?

Deve continuare a prendere VIRAMUNE per il tempo deciso dal medico. Cerchi di non saltare nessuna dose. Se non prende una dose, prenda la dose successiva il piu presto possibile, ma non cerchi di raddoppiare la dose successiva. È stato dimostrato che, prendendo tutte le dosi nei tempi appropriati, l'efficacia della terapia combinata viene aumentata e lo sviluppo della resistenza virale viene diminuito.

Come spiegato nelle "Precauzioni per l'uso", sopra descritte, il medico La terrà sotto controllo tramite esami della funzionalità epatica e dal punto di vista degli effetti indesiderati, come l'eruzione cutanea. A seconda dell'esito il medico potrà decidere di interrompere temporaneamente o smettere il trattamento con VIRAMUNE. Il medico quindi potrà decidere di farLa ricominciare con un dosaggio piu basso.

Se sospende VIRAMUNE per più di 7 giorni, il medico la spiegherà come iniziare i 14 giorni di fase iniziale (sopra descritto) ancora una volta prima di ritornare alla dose di due compresse al giorno.

Effetti indesiderati

Come descritto sopra, in "Quali precauzioni devono essere prese?", il piu frequente effetto indesiderato di VIRAMUNE è l'eruzione cutanea. Quando si verifica, l'eruzione è normalmente lieve o moderata. Comunque, in circa il 7% dei pazienti questa può essere grave o pericolosa per la vita, e si è verificato almeno un caso di morte.
La maggior parte delle reazioni cutanee si sono verificate nelle prime 4 settimane di trattamento e la maggior parte dei casi lievi o moderati entro le prime 6 settimane.

Se nota qualsiasi segno di reazione cutanea, per cortesia informi il medico non appena possibile. Se i sintomi sono gravi deve interrompere il trattamento ed andare dal medico non appena possibile.

Sono state riportate anomalie della funzionalità epatica con l'uso di VIRAMUNE e alcuni casi di epatite, che hanno comportato almeno un caso di morte registrato.

Altri effetti indesiderati che possono verificarsi sono febbre, nausea, cefalea, sonnolenza e debolezza. Come per i sintomi di reazioni cutanee, per cortesia informi il medico di ogni effetto indesiderato.

Istruzioni per la conservazione

Per cortesia, conservi questo prodotto con cura, fuori dalla portata dei bambini. Le compresse non devono essere conservate in un luogo troppo umido o troppo caldo, quindi non le metta vicino al calorifero, alla finestra o nel bagno.

Per cortesia, controlli attentamente la data di scadenza indicata sul blister e sulla scatola e non usi VIRAMUNE dopo questa data.

Revisione del foglio illustrativo

Questo foglio informativo per il paziente è stato preparato nell'Ottobre 1997 .

Per ulteriori informazioni, o in caso di emergenza, per cortesia contatti il rappresentante locale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (Boehringer Ingelheim International GmbH) ai seguenti indirizzi, telefono o numero di fax:

Belgique/België/Belgien
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.
Avenue Ariane, Arianelaan 16
B - 1200 Bruxelles/Brussel
tel. no. (2) 773 33 11
fax. no. (2) 773 33 00

Danmark
Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
DK - 2100 København Ø
tel. no. (39) 15 88 88
fax. no. (38) 71 72 99

Deutschland
Boehringer Ingelheim
Binger Straße 173
D - 55216 Ingelheim
tel. no. (6132) 77-0
fax no. (6132) 72-0

Ελλάς
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Ελληνικού 2
GR - 167 77 Ελληνικό -Αθήνα
Τηλ. (1) 89 83 300
Τελεφαξ (1) 89 83 207

España
Boehringer Ingelheim S.A.
Pablo Alcover, 33
E - 08017 - Barcelona
tel. no. (3) 404-51-00
fax. no. (3) 204-28-50

France
Boehringer Ingelheim France S.A.R.L,
37-39, Rue Boissière
F - 75116 Paris
tel. no. (1) 44 34 65 65
fax. no. (1) 44 34 65 00

Ireland
Boehringer Ingelheim Ltd.
31 Sandyford Office Park
Blackthorn Road
Sandyford
IRL - Dublin 18
tel. no. (1) 295 9620
fax. no. (1) 295 9624

Italia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Via Lorenzini, 8
I - 20 139 Milano
tel. no. (2) 535 51
fax. no. (2) 535 52 22

Luxembourg
n.v. Boehringer Ingelheim s.a.
Avenue Ariane, Arianelaan 16
B - 1200 Bruxelles/Brussel
tel. no. (2) 773 33 11
fax. no. (2) 773 33 00

Nederland
Boehringer Ingelheim b.v.
Berenkoog 28
NL - 1822 BJ Alkmaar
tel. no. (72) 5 66 24 24
fax. no. (72) 5 64 19 34

Osterreich
Bender & Co Ges mbH
Dr. Boehringergasse 5-11
A - 1121 Wien
tel. no. (1) 80 105-0
fax. no. (1) 804 08 23

Portugal
Boehringer Ingelheim Lda.
Av. António A. de Aguiar 104 - 1.°
P - 1063 Lisboa Codex
tel. no (1) 357 40 01
fax. no. (1) 352 05 18

Suomi
Panfarma Oy
Harmaaparrankuja 1
FI - 02200 Espoo / Esbo
tel. no. (09) 429 98
fax.no. (09) 452 20 61

Sverige
Boehringer Ingelheim AB
Box 44
S - 127 21 Skärholmen
tel. no. (8) 721 21 00
fax. no. (8) 710 98 84

United Kingdom
Boehringer Ingelheim Ltd.,
Ellesfield Avenue,
Bracknell, Berkshire,
UK - RG12 8YS
tel. no. (1344) 424 600
fax no. (1344) 741 444

98A5479

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 marzo 1998.

Rideterminazione dell'importo di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1997 recante l'erogazione di fondi per lo sviluppo ed il perfezionamento delle ricerche degli studi nel settore delle discipline antinfortunistiche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1997, con il quale sono stati individuati, per l'esercizio finanziaro 1998, i settori e le tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 dicembre 1997, n. 225743, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998, pag. 1, foglio n. 226, con il quale è stata apportata, per l'esercizio finanziario 1997, la variazione in aumento di L. 692.139.000 sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 1.591.353.000, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1997, determinato — per l'esercizio finanziario 1998 — per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento di ricerche e studi nei settori e tematiche individuati nello stesso decreto, è incrementato a L. 2.283.492.000.

Art. 2.

Il maggior onere di L. 692.139.000 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1997, centro di responsabilità rapporti di lavoro U.P.B. 3.1.1.0.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66

98A5481

DECRETO 23 marzo 1998.

Rideterminazione dell'importo di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1997 recante l'erogazione di fondi per lo sviluppo ed il perfezionamento delle ricerche degli studi nel settore delle discipline antinfortunistiche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 197, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1997, con il quale sono stati individuati, per l'esercizio finanziaro 1998, i settori e le tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1998, con il quale l'importo di L. 1.591.353.000 destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del decreto 31 dicembre 1997 sopracitato è stato incrementato a lire 2.283.492.000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 dicembre 1997, n. 229753, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998, pag. 1, foglio n. 332, con il quale è stata apportata, per l'esercizio finanziario 1997, la variazione

in aumento di L. 409.239.000 sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Decreta:

Art. 1.

L'importo di L. 2.283.492.000, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1997 e all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1998, determinato — per l'esercizio finanziario 1998 — per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento di ricerche e studi nei settori e tematiche individuati nello stesso decreto, è incrementato a L. 2.692.731.000.

Art. 2.

Il maggior onere di L. 409.239.000 derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 3532 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1997, centro di responsabilità rapporti di lavoro U.P.B. 3.1.1.0.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 67

98A5482

DECRETO 30 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 marzo 1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile:

1) società cooperativa «Mizar» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Antonio Galdiero in data 21 maggio 1994, repertorio n. 84, iscritta nel registro delle società al n. 26469, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 4102;

2) società cooperativa «Informatica Giovanile» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Luigi Polli in data 20 maggio 1987, repertorio n. 8328, iscritta nel registro delle società al n. 17742, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3600;

3) società cooperativa «Pula 2000» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Giagheddu in data 12 aprile 1989, repertorio n. 292342, iscritta nel registro delle società al n. 20518, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3740;

4) società cooperativa «Dedalo» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Maurizio Anni in data 7 marzo 1985, repertorio n. 29697, iscritta nel registro delle società al n. 14100, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3275.

Cagliari, 30 aprile 1998

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

98A5483

DECRETO 6 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 febbraio 1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile:

1) società cooperativa «Lucifera» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Alessandro Porru in data 28 luglio 1973, repertorio n. 10924, iscritta nel registro delle società al n. 6131, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 2096;

2) società cooperativa «Sardacarciofo» a r.l., con sede in Decimoputzu, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 12 settembre 1969, repertorio n. 4936, iscritta nel registro delle società al n. 4861, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1731;

3) società cooperativa «Videogramma» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Vittorio Loriga in data 1° aprile 1987, repertorio n. 140673, iscritta nel registro delle società al n. 17175, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3549;

4) società cooperativa «Supernova» a r.l., con sede in Assemini, costituita con rogito notarile dottor Roberto Vacca in data 30 ottobre 1985, repertorio n. 69568, iscritta nel registro delle società al n. 15610, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3469;

5) società cooperativa «Santa Vitalia» a r.l., con sede in Serrenti, costituita con rogito notarile dottor Cesare Cherchi in data 25 luglio 1959, repertorio n. 16184, iscritta nel registro delle società al n. 2781, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 461;

6) società cooperativa «Multiser» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Alberto Floris in data 15 febbraio 1990, repertorio n. 24183, iscritta nel registro delle società al n. 21198, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3783;

7) società cooperativa «Armentaria Santa Marta» a r.l., con sede in S. Andrea Frius, costituita con rogito notarile dott. Antonio Loi in data 14 settembre 1963, repertorio n. 47541, iscritta nel registro delle società al n. 3529, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 692;

8) società cooperativa «Sant'Isidoro» a r.l., con sede in Carloforte, costituita con rogito notarile dottor Antonello Macciotta in data 28 ottobre 1956, repertorio n. 31852, iscritta nel registro delle società al n. 2426, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 964;

9) società cooperativa «Agrumicola Perdafitta» a r.l., con sede in Serramanna, costituita con rogito notarile dott. Roberto Putzolu in data 15 luglio 1974, repertorio n. 4877, iscritta nel registro delle società al n. 6736, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 2823;

10) società cooperativa «Progesa» a r.l., con sede in Iglesias, costituita con rogito notarile dott. Paolo Macciotta in data 26 settembre 1994, repertorio n. 320662, iscritta nel registro delle società al n. 26857, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 4124;

11) società cooperativa «Kalagonis» a r.l., con sede in Maracalagonis, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 20 maggio 1988, repertorio n. 34239, iscritta nel registro delle società al n. 19080, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3664;

12) società cooperativa «EI.DA.» a r.l., con sede in Cagliari-Pirri, costituita con rogito notarile dott. Paola Tardiola in data 18 febbraio 1987, repertorio n. 6620, iscritta nel registro delle società al n. 17141, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3557;

13) società cooperativa «La Stella Polare» a r.l., con sede in Assemini, costituita con rogito notarile dott. Massimo Clarkson in data 5 marzo 1992, repertorio n. 27904, iscritta nel registro delle società al n. 24075, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3956;

14) società cooperativa «La Rinascita 83» a r.l., con sede in Senorbì, costituita con rogito notarile dott. Gianni Cherchi in data 3 marzo 1983, repertorio n. 4195, iscritta nel registro delle società al n. 11670, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3077;

15) società cooperativa «La Sulcitana» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dottor Antonio Saba in data 6 aprile 1967, repertorio n. 13895, iscritta nel registro delle società al n. 4342, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 1525;

16) società cooperativa «La Farfalla e L'uragano» a r.l., con sede in Gonnosfanadiga, costituita con rogito notarile dott. Alessandro Porru in data 24 novembre 1992, repertorio n. 31949, iscritta nel registro delle società al n. 24872, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 4011;

17) società cooperativa «Agrozootecnica C.I.V.» a r.l., con sede in Guspini, costituita con rogito notarile dott. Antonio Saba in data 12 novembre 1972, repertorio n. 109299, iscritta nel registro delle società al n. 5894, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 2017;

18) società cooperativa «Servizi Sociali» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dottor Carlo De Magistris in data 11 giugno 1992, repertorio n. 24562, iscritta nel registro delle società al n. 24421, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3978;

19) società cooperativa «Sardegna Trucks» a r.l., con sede in Elmas, costituita con rogito notarile dottor Vittorio Loriga in data 24 maggio 1991, repertorio n. 256956, iscritta nel registro delle società al n. 22960, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3899;

20) società cooperativa «Maria Ausiliatrice» a r.l., con sede in Guasila, costituita con rogito notarile dott. Felice Contu in data 30 ottobre 1956, repertorio n. 2664, iscritta nel registro delle società al n. 2424, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 270;

21) società cooperativa «Pescatori Arsellai S. Simone» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Felice Contu in data 27 novembre 1958, repertorio n. 14735, iscritta nel registro delle società al n. 2915, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 511;

22) società cooperativa «Apisticale Ninfe» a r.l., con sede in San Gavino, costituita con rogito notarile dott. Roberto Vacca in data 6 gennaio 1994, repertorio n. 120426, iscritta nel registro delle società al n. 26343, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 4086;

23) società cooperativa «Campidano Cagliari» a r.l., con sede in Samassi, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 1° giugno 1976, repertorio n. 13801, iscritta nel registro delle società al n. 7537, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 2622;

24) società cooperativa «Ecologica Sarda» a r.l., con sede in Decimoputzu, costituita con rogito notarile dott. Giovanni Fadda in data 22 ottobre 1979, repertorio n. 18646, iscritta nel registro delle società al n. 9168, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 2898;

25) società cooperativa «Mares» a r.l., con sede in Cagliari, costituita con rogito notarile dott. Gianni Cherchi in data 3 febbraio 1983, repertorio n. 4071, iscritta nel registro delle società al n. 11921, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3109;

26) società cooperativa «Arcos» a r.l., con sede in Cagliari-Pirri, costituita con rogito notarile dottor Gianni Cherchi in data 7 agosto 1990, repertorio n. 16625, iscritta nel registro delle società al n. 22042, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 3837;

27) società cooperativa «Ortofrutticola San Giorgio» a r.l., con sede in Decimoputzu, costituita con rogito notarile dott. Felice Contu in data 16 agosto 1965, repertorio n. 64963, iscritta nel registro delle società al n. 3995, del tribunale di Cagliari, BUSC n. 920;

Cagliari, 6 maggio 1998

Il direttore reggente: MURA CHERCHI

98A5484

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di pulizia La Magna Grecia», in Corigliano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di pulizia La Magna Grecia», con sede in Corigliano, costituita in data 13 marzo 1985 con atto notaio Leucio Gisonna repertorio n. 49436, registro società n. 1406, tribunale di Rossano, posizione BUSC n. 2473/211933.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5485

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Presila», in Spezzano Sila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Presila», con sede in Spezzano Sila, costituita in data 12 maggio 1980 con atto notaio Nicola Micciulli, repertorio n. 12429, registro società n. 3153, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 1841/177101.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5486

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa mista «Rinascita Rotese», in Rota Greca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Rinascita Rotese», con sede in Rota Greca, costituita in data 18 aprile 1986 con atto notaio Stanislao Amato repertorio n. 11522, registro società n. 5300, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2653/220168.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5487

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «L'Avicoltura di Torano», in Torano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «L'Avicoltura di Torano», con sede in Torano, costituita in data 30 dicembre 1986 con atto notaio Italo Scornajenghi repertorio n. 219890, registro società n. 5657, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2742/225141.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5488

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Grafiche Valle del Savuto», in Grimaldi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Grafiche Valle del Savuto», con sede in Grimaldi, costituita in data 27 novembre 1986 con atto notaio Vittorio Fiore repertorio n. 13403, registro società n. 5658, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2766/226413.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5489

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Centro Storico», in Trebisacce.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Centro Storico», con sede in Trebisacce, costituita in data 27 aprile 1987 con atto notaio Emilia Laurito repertorio n. 5679, registro società n. 1677, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2814/229377.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5490

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Futura», in Piane Crati.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Futura», con sede in Piane Crati, costituita in data 27 maggio 1988 con atto notaio Armando Pantano repertorio n. 115185, registro società n. 6435, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 2901/236704.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5491

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Sila Sportiva», in S. Giovanni in Fiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Sila Sportiva», con sede in S. Giovanni in Fiore, costituita in data 27 luglio 1989 con atto notaio Lucio Gisonna repertorio n. 94047, registro società n. 6861, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3088/244942.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5492

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Rocco», in Praia a Mare.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «San Rocco», con sede in Praia a Mare, costituita in data 7 settembre 1994 con atto notaio Giovanni Lo Monaco repertorio n. 31777, registro società n. 3031, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3476.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5493

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa mista «Futura», in S. Maria del Cedro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Futura», con sede in S. Maria del Cedro, costituita in data 25 ottobre 1991 con atto notaio Vincenzo Titomanlio, repertorio n. 52148, registro società n. 2613, tribunale di Paola, posizione BUSC n. 3313/258256.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5494

DECRETO 19 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa agricola «La Fattoria», in Lungro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa agricola «La Fattoria», con sede in Lungro, costituita in data 9 settembre 1989 con atto notaio Gabriele Martino, repertorio n. 25587, registro società 2084, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 3098/245223.

Cosenza, 19 maggio 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A5495

DECRETO 26 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE ALL'IMPIEGO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti trentaquattro società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Leucadia I», BUSC n. 1253, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Squillaci in data 30 settembre 1964, repertorio n. 51819, omologata al tribunale di Napoli in data 20 ottobre 1964, depositato in cancelleria in data 19 novembre 1964, iscritta al registro società n. 771;

2) società cooperativa «Avvenire», BUSC n. 5694, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio, costituita per rogito notaio Carlo Iaccarino in data 22 marzo 1974, repertorio n. 14993, omologata al tribunale di Napoli in data 18 aprile 1974, depositato in cancelleria in data 2 maggio 1974, iscritta al registro società n. 787;

3) società cooperativa «Dora», BUSC n. 6482, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gino Luigi Giustino in data 20 febbraio 1975, repertorio n. 113616, omologata al tribunale di Napoli in data 23 marzo 1975, depositato in cancelleria in data 12 aprile 1975, iscritta al registro società n. 597;

4) società cooperativa «Rosa», BUSC n. 6697, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio

Domenico De Sio in data 13 marzo 1975, repertorio n. 1066, omologata al tribunale di Napoli in data 21 maggio 1975, depositato in cancelleria in data 14 luglio 1975, iscritta al registro società n. 1096;

5) società cooperativa «Ge.Di.Coop.», BUSC n. 7793, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi-Cariello in data 29 maggio 1978, repertorio n. 8677, omologata al tribunale di Napoli in data 14 giugno 1978, depositato in cancelleria in data 14 luglio 1978, iscritta al registro società n. 1433;

6) società cooperativa «Ariete», BUSC n. 8073, con sede in Frattaminore, costituita per rogito notaio M. Carmela Zaccaria in data 3 gennaio 1979, repertorio n. 10063, omologata al tribunale di Napoli in data 6 febbraio 1979, depositato in cancelleria in data 19 febbraio 1979, iscritta al registro società n. 594;

7) società cooperativa «Hindra», BUSC n. 8404, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 7 agosto 1979, repertorio n. 215410, omologata al tribunale di Napoli in data 19 settembre 1979, depositato in cancelleria in data 2 ottobre 1979, iscritta al registro società n. 2297;

8) società cooperativa «Meridione», BUSC n. 8816, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Iaccarino in data 28 maggio 1980, repertorio n. 59292, omologata al tribunale di Napoli in data 5 giugno 1980, depositato in cancelleria in data 9 giugno 1980, iscritta al registro società n. 2070;

9) società cooperativa «Virgo Fidelis», BUSC n. 9056, con sede in Castello di Cisterna, costituita per rogito notaio Giuseppe De Luca in data 23 novembre 1980, repertorio n. 102667, omologata al tribunale di Napoli in data 3 dicembre 1980, depositato in cancelleria in data 27 dicembre 1980, iscritta al registro società n. 3867;

10) società cooperativa «Sviluppo espansione abitativa», BUSC n. 9085, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Enzo Salomone in data 11 dicembre 1980, repertorio n. 39642, omologata al tribunale di Napoli in data 6 gennaio 1981, depositato in cancelleria in data 21 gennaio 1981, iscritta al registro società n. 238;

11) società cooperativa «La Vela», BUSC n. 9578, con sede in Castellammare di Stabia, costituita per rogito notaio Marcello Percuoco in data 16 luglio 1981, repertorio n. 7680, omologata al tribunale di Napoli in data 27 ottobre 1981, depositato in cancelleria in data 19 novembre 1981, iscritta al registro società n. 3852;

12) società cooperativa «Irid casa», BUSC n. 9600, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Michele Di Liegro in data 27 luglio 1981, repertorio n. 57536, omologata al tribunale di Napoli in data 11 novembre 1981, depositato in cancelleria in data 1° dicembre 1981, iscritta al registro società n. 3984;

13) società cooperativa «Edil Patria», BUSC n. 9926, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 1° aprile 1982, repertorio n. 2594, omologata al tribunale di Napoli in data 29 aprile 1982, depositato in cancelleria in data 14 maggio 1982, iscritta al registro società n. 2110;

14) società cooperativa «Co.Da.P.E.», BUSC n. 9989, con sede in Capri, costituita per rogito notaio Tommaso Olivieri in data 3 giugno 1982 repertorio n. 22235, omologata al tribunale di Napoli in data 22 giugno 1982, depositato in cancelleria in data 30 giugno 1982, iscritta al registro società n. 2683;

15) società cooperativa «Edil Baiano», BUSC n. 10004, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Enrico Marra in data 10 maggio 1982, repertorio n. 6893, omologata al tribunale di Napoli in data 16 giugno 1982, depositato in cancelleria in data 23 giugno 1982, iscritta al registro società n. 2614;

16) società cooperativa «San Francesco», BUSC n. 10134, con sede in Piazzola di Nola, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 6 ottobre 1982, repertorio n. 79123, omologata al tribunale di Napoli in data 20 ottobre 1982, depositato in cancelleria in data 8 novembre 1982, iscritta al registro società n. 3865;

17) società cooperativa «Spiritilli», BUSC n. 10135, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Nicola Salomone in data 4 maggio 1982, repertorio n. 25162, omologata al tribunale di Napoli in data 19 ottobre 1982, depositato in cancelleria in data 6 novembre 1982, iscritta al registro società n. 3861;

18) società cooperativa «I.Mer.Con.», BUSC n. 10166, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Bianca Fusco in data 22 giugno 1982, repertorio n. 97103, omologata al tribunale di Napoli in data 16 novembre 1982, depositato in cancelleria in data 1° dicembre 1982, iscritta al registro società n. 4130;

19) società cooperativa «Serv. soc. assoc. Nino Ferraro», BUSC n. 10337, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 4 gennaio 1983, repertorio n. 3683, omologata al tribunale di Napoli in data 11 marzo 1983, depositato in cancelleria in data 14 aparile 1983, iscritta al registro società n. 1648;

20) società cooperativa «Venere», BUSC n. 10849, con sede in Villaricca, costituita per rogito notaio Nicola Salomone in data 10 novembre 1983, repertorio n. 27249, omologata al tribunale di Napoli in data 11 aprile 1984, depositato in cancelleria in data 28 aprile 1984, iscritta al registro società n. 2142;

21) società cooperativa «Il Gabbiano», BUSC n. 11035, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 9 ottobre 1984, repertorio n. 79028, omologata al tribunale di Napoli in data 30 ottobre 1984, depositato in cancelleria in data 20 novembre 1984, iscritta al registro società n. 5493;

22) società cooperativa «La mia casa», BUSC n. 11564, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Nicola Salomone in data 23 gennaio 1986, repertorio n. 31970, omologata al tribunale di Napoli in data 12 febbraio 1986, depositato in cancelleria in data 8 marzo 1986, iscritta al registro società n. 1677;

23) società cooperativa «Santa Caterina», BUSC n. 11936, con sede in Pompei, costituita per rogito notaio Plinio Varcaccio Garofalo in data 22 settembre 1986, repertorio n. 7989, omologata al tribunale di Napoli in data 15 gennaio 1987, depositato in cancelleria in data 9 febbraio 1987, iscritta al registro società n. 1018;

24) società cooperativa «Cuni. Coop. Sud», BUSC n. 11975, con sede in Brusciano, costituita per rogito notaio Alfonso Monda in data 23 dicembre 1986, repertorio n. 31719, omologata al tribunale di Napoli in data 28 febbraio 1987, depositato in cancelleria in data 16 marzo 1987, iscritta al registro società n. 2200;

25) società cooperativa «C.S.M.», BUSC n. 12011, con sede in Caivano, costituita per rogito notaio Maria Teresa Bargi in data 26 marzo 1987, repertorio n. 25602, omologata al tribunale di Napoli in data 7 aprile 1987, depositato in cancelleria in data 29 aprile 1987, iscritta al registro società n. 3399;

26) società cooperativa «Copem», BUSC n. 12392, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 27 aprile 1988, repertorio n. 29340, omologata al tribunale di Napoli in data 15 giugno 1988, depositato in cancelleria in data 1° luglio 1988, iscritta al registro società n. 4076;

27) società cooperativa «Futura», BUSC n. 12419, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Maria Grazia Janniti in data 29 aprile 1988, repertorio n. 28367, omologata al tribunale di Napoli in data 20 luglio 1988, depositato in cancelleria in data 22 agosto 1988, iscritta al registro società n. 4923;

28) società cooperativa «La Comizianese», BUSC n. 12676, con sede in Comiziano, costituita per rogito notaio Emilio Ruocco in data 26 maggio 1989, repertorio n. 9316, omologata al tribunale di Napoli in data 5 luglio 1989, depositato in cancelleria in data 19 luglio 1989, iscritta al registro società n. 4138;

29) società cooperativa «L'Eucalipto», BUSC n. 13131, con sede in Castellammare di Stabia, costituita per rogito notaio Francesco Saverio d'Orsi in data 23 gennaio 1991, repertorio n. 141654, omologata al tribunale di Napoli in data 26 febbraio 1991, depositato in cancelleria in data 10 aprile 1991, iscritta al registro società n. 2648;

30) società cooperativa «Gramsci», BUSC n. 13274, con sede in Crispano, costituita per rogito notaio Raffaele Orsi in data 4 giugno 1991, repertorio n. 19164, omologata al tribunale di Napoli in data 11 giugno 1991, depositato in cancelleria in data 20 giugno 1991, iscritta al registro società n. 4036;

31) società cooperativa «La Crisalide», BUSC n. 13283, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Raffaele Matrone in data 19 dicembre 1991, repertorio n. 9366, omologata al tribunale di Napoli in data 5 febbraio 1992, depositato in cancelleria in data 24 febbraio 1992, iscritta al registro società n. 1289;

32) società cooperativa «La Fragola», BUSC n. 13330, con sede in Afragola, costituita per rogito notaio Antonio Terracciano in data 16 gennaio 1992, repertorio n. 3892, omologata al tribunale di Napoli in data 19 marzo 1992, depositato in cancelleria in data 27 marzo 1992, iscritta al registro società n. 2269;

33) società cooperativa «Carita», BUSC n. 13379, con sede in Afragola, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 10 settembre 1991, repertorio n. 187932, omologata al tribunale di Napoli in data 23 ottobre 1991, depositato in cancelleria in data 30 ottobre 1991, iscritta al registro società n. 5960;

34) società cooperativa «Gemian», BUSC n. 13972, con sede in Ottaviano, costituita per rogito notaio Antonio Gambardella in data 12 luglio 1995, repertorio n. 32491, omologata al tribunale di Napoli in data 28 novembre 1995, depositato in cancelleria in data 28 dicembre 1995, iscritta al registro società n. 6997.

Napoli, 26 maggio 1998

Il dirigente reggente: APREA

98A5496

DECRETO 1° giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Quiete - fra professori e maestri di ruolo», in La Spezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative non edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per la cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «La Quiete - fra professori e maestri di ruolo», con sede in La Spezia, costituita con rogito notaio dott. Nicola Merola in data 18 giugno 1953, repertorio n. 44160, registro società n. 1194, tribunale di La Spezia, BUSC n. 157/47615.

La Spezia, 1° giugno 1998

Il direttore provinciale r.: LEGITIMO

98A5497

DECRETO 12 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Per lo sviluppo delle attività», in Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Per lo sviluppo delle attività», con sede in Lucca, costituita per rogito notaio Raspini Francesco in data 11 marzo 1982, repertorio n. 70258, registro imprese n. 10192, BUSC n. 1124/190115, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Lucca, 12 giugno 1998

Il direttore: SARTI

985498

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 giugno 1998.

Istituzione della seconda Università degli studi di Milano.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 marzo 1998, con il quale, in attuazione del predetto art. 1, commi 90 e successivi, sono stati individuati gli atenei sovraffollati e sono stati determinati i criteri per la loro graduale separazione organica;

Considerato che, in attuazione delle precitate disposizioni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere con propri decreti alla graduale separazione organica degli atenei sovraffollati;

Considerato che, a norma degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 30 marzo 1998, l'Ateneo di Milano è ricompreso tra quelli sovraffollati su cui occorre intervenire con priorità;

Visto il progetto di separazione organica predisposto dall'Università degli studi di Milano, approvato dal senato accademico in data 18 febbraio 1997;

Visto l'accordo per la regolamentazione delle iniziative di istituzione della seconda Università degli studi di Milano;

Vista la relazione dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario trasmessa con la nota n. 356 del 16 aprile 1998;

Uditi i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi, rispettivamente, nelle sedute del 19 maggio 1998 e del 9 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita la seconda Università statale degli studi di Milano, nascente dalla separazione organica della Università statale degli studi di Milano, con le modalità indicate nell'accordo citato nelle premesse ed allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 2.

È obiettivo dell'intervento il decongestionamento dell'Ateneo milanese al fine di permettere agli studenti

un più proficuo percorso formativo, ai docenti una più agevole partecipazione agli organi accademici ed alle attività di didattica e di ricerca.

Art. 3.

La seconda Università degli studi di Milano ha sede nell'area milanese denominata Bicocca e in quella di Monza, denominata Polo S. Gerardo.

Art. 4.

La seconda Università degli studi di Milano è inizialmente composta dalle seguenti facoltà, corsi di laurea e corsi di diploma, istituiti con le modalità accanto a ciascuno indicate:

Facoltà di giurisprudenza (scorporo):

corso di laurea in giurisprudenza (scorporo).

Facoltà di di scienze statistiche (nuova iniziativa):

corso di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali (scorporo);

diploma in statistica (scorporo).

Facoltà di sociologia (nuova iniziativa):

corso di laurea in sociologia (nuova iniziativa);

diploma in servizio sociale (scorporo).

Facoltà di economia (scorporo):

corso di laurea in economia e commercio (scorporo);

diploma in economia e amministrazione delle imprese (scorporo);

diploma in commercio estero (scorporo);

diploma in statistica e informatica per la gestione delle imprese (scorporo);

diploma in economia e gestione dei servizi turistici (scorporo).

Facoltà di scienze della formazione (nuova iniziativa):

corso di laurea in scienze dell'educazione (nuova iniziativa);

corso di laurea in scienze della formazione primaria (nuova iniziativa).

Facoltà di di psicologia (nuova iniziativa):

corso di laurea in psicologia (nuova iniiativa).

Facoltà di medicina e chirurgia (sdoppiamento):

corso di laurea in medicina e chirurgia (sdoppiamento, mediante scorporo del Polo didattico/scientifico di Monza S. Gerardo).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sdoppiamento):

corso di laurea in scienze ambientali (scorporo);

corso di laurea in scienze dei materiali (scorporo);

corso di laurea in biotecnologie (scorporo);

corso di laurea in scienze biologiche (sdoppiamento);

corso di laurea in fisica (sdoppiamento);

corso di laurea in informatica (sdoppiamento);

corso di laurea in matematica (sdoppiamento);

corso di laurea in scienze geologiche (sdoppiamento);

diploma in informatica (sdoppiamento).

L'attivazione delle predette strutture avviene secondo le disposizizioni dei seguenti articoli.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il comitato ordinatore di cui all'art. 9 definisce, d'intesa con gli organi competenti della Università, i criteri e le modalità per l'afferenza del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo al nuovo Ateneo. L'afferenza, che può avvenire anche mediante opzione, deve comunque assicurare alle facoltà ed ai corsi di laurea di cui all'art. 4 una congrua quantità di personale effettivamente in servizio.

Nei casi in cui l'istituzione delle nuove strutture avvenga per sdoppiamento, sono progressivamente attivate le facoltà con i relativi corsi di laurea per le quali sia disponibile almeno il 10%, rispettivamente, dei professori di ruolo e dei ricercatori già in servizio presso la facoltà di provenienza, nonché un congruo numero di personale tecnico e amministrativo che abbia esercitato l'opzione accolta dal comitato ordinatore d'intesa con gli organi competenti della prima Università, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche ed amministrative di quest'ultima.

Nel caso di facoltà di nuova istituzione, le stesse sono attivate qualora siano presenti cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia. Opportuni accordi tra l'Università degli studi di Milano e la seconda Università degli studi assicurano l'afferenza alle predette facoltà, ai fini della loro attivazione, anche di docenti titolari di insegnamento in anno di corso successivi al primo.

Art. 6.

I fondi corrispondenti ai posti di ruolo di personale docente, ricercatore e non docente messi a concorso o ancora vacanti alla data del presente decreto, assegnati alle facoltà ed corsi di laurea scorporati sono trasferiti alla seconda Università degli studi di Milano.

I fondi corrispondenti ai posti di ruolo di personale docente, ricercatore e non docente vacanti presso le facoltà sdoppiate sono messi a disposizione del secondo Ateneo previa delibera del consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico dell'Università degli studi di Milano.

Art. 7.

Gli edifici, le strutture scientifiche e didattiche e le loro dotazioni finanziarie, ivi comprese le attrezzature scientifiche e le biblioteche, in uso o di pertinenza delle facoltà, corsi di laurea e di diploma scorporati, passano alle rispettive facoltà, corsi di laurea e di diploma della seconda Università degli studi di Milano. Opportuni

accordi tra le due Università definiranno altresì le modalità di eventuali trasferimenti di attrezzature e risorse finanziarie per i casi di sdoppiamento.

Art. 8.

A decorrere dal 1° novembre 1998 la seconda Università degli studi di Milano subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università degli studi di Milano relativamente alle facoltà, corsi di laurea e di diploma scorporati.

Art. 9.

Entro quindici giorni dalla data del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con proprio decreto, alla costituzione del comitato ordinatore della seconda Università degli studi di Milano, nominandone i componenti ed il presidente.

Il comitato è composto da dieci membri tra cui il presidente, e resta in carica fino alla costituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2000; in caso di parità di voto prevale quello del presidente.

Art. 10.

Il comitato, che assolve temporaneamente le funzioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, provvede a tutti gli atti necessari ad assicurare l'avvio ed il regolare funzionamento della seconda Università degli studi di Milano; in particolare compete al comitato:

adottare tutti gli atti amministrativi e contabili della seconda Università degli studi di Milano;

definire, d'intesa con gli organi competenti del secondo Ateneo, criteri e modalità per l'afferenza del personale della seconda Università degli studi di Milano, con particolare riferimento alla presentazione ed all'accoglimento delle opzioni, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto;

definire le modalità ed impartire le opportune disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative, contabili e tecniche della seconda Università degli studi di Milano, anche mediante la stipula di accordi con l'Università degli studi di Milano;

definire, anche mediante apposita convenzione con l'Università degli studi di Milano, forme e modi per l'equilibrata distribuzione degli studenti tra i due Atenei, nonché l'organizzazione di iniziative didattiche interuniversitarie, e la realizzazione in comune di servizi di supporto alla didattica ed alla ricerca;

attivare, quanto prima possibile e comunque almeno centottanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico 2000/2001, le procedure per la costituzione degli organi di governo della seconda Università degli studi di Milano.

Il presidente del comitato ordinatore esercita, a tutti gli effetti, le funzioni di legale rappresentante della seconda Università degli studi di Milano. Per funzioni ed atti determinati egli può delegare singoli componenti del comitato ordinatore.

Art. 11.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

ha stipulato con l'Università di Milano un accordo di programma in data 11 marzo 1994, ed un successivo accordo integrativo in data 12 gennaio 1996, con i quali ha assunto l'impegno di concedere alla stessa un contributo annuo, per nove anni, nella misura pari al 50% degli oneri per canoni di locazione (sino all'importo massimo, a regime, nspettivamente, di 13,872 e di 6,192 miliardi annui) degli immobili da destinare a sede della seconda Università, concessi in locazione dagli enti di previdenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

ha disposto a favore della Università degli studi di Milano, per la seconda Università degli studi di Milano, l'assegnazione straordinaria di 3.532.300.000 (cap. 1256 R.'94) e di 20.900.000.000 (cap. 1256 R.'97), a valere sulle disponibilità finanziarie per la programmazione, al fine di assicurare una specifica dotazione di fonti, *una tantum*, per l'avvio ditale nuova istituzione.

Con separato provvedimento, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disporrà, a favore della seconda Università degli studi di Milano, l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario.

Art. 12.

Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di ateneo, al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative esistenti, la seconda Università degli studi di Milano applica, in quanto compatibili, quelli dell'Università degli studi di Milano.

Art. 13.

Al termine di ciascuno dei primi tre bienni accademici di attività della seconda Università degli studi di Milano, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 14.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE
DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

tra

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, NELLA PERSONA DEL PROF. LUIGI BERLINGUER, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

e

L'UNIVERSITÀ DI MILANO, NELLA PERSONA DEL PROF. PAOLO MANTEGAZZA, NELLA SUA QUALITÀ DI RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DI MILANO, AUTORIZZATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 28 APRILE 1998.

Premesso che:

il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 331, attuativo dell'art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha individuato gli obiettivi degli interventi di graduale separazione organica degli Atenei (art. 1), le istituzioni universitarie sovraffollate, tra le quali l'Università di Milano (art. 2) ed i criteri e le modalità degli interventi (art. 3);

in particolare l'art. 3 dispone che il progetto di decongestionamento che l'Ateneo proponente trasmette al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa valutazione tecnica dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario sulla plausibilità ed efficacia delle proposte, costituirà la base per l'adozione dei decreti previsti dall'art. 1, commi 90 e seguenti, della legge numero 662/1996, e per la definizione e stipula di specifici accordi tra i soggetti interessati, che prevedano le azioni necessarie, i soggetti responsabili delle stesse, le modalità di reperimento delle risorse occorrenti, i metodi per la equilibrata distribuzione degli studenti, le procedure di controllo e verifica dell'attuazione delle iniziative e dei risultati conseguiti, che in caso non fossero adeguati, potranno richiedere inteventi correttivi;

l'Università di Milano ha predisposto e inoltrato al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il progetto di separazione organica dello stesso Ateneo;

l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, cui il predetto progetto è stato sottoposto, ha trasmesso con la nota n. 356 del 16 aprile 1998 il parere di competenza previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale;

si rende pertanto necessario provvedere alla definizione del presente accordo.

I presupposti normativi e programmatici per la specificazione dei contenuti dell'accordo stesso sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti:

il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica, e successive modificazioni;

la legge 9 maggio 1989, n. 168, sulla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, e successive modificazioni;

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, slla autonomia delle Università;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla razionalizzazione della finanza pubblica;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attività amministrativa;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 26, sulla programmazione del sistema universitario;

il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 331, che da attuazione all'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

lo statuto di autonomia dell'Università di Milano.

Tutto ciò premesso, i predetti componenti, nella loro qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Oggetto dell'accordo

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti firmatarie concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e si impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisate negli articoli successivi.

Le parti medesime si impegnano, altresì, a compiere con sollecitudine tutto quanto risulti necessario ed utile per l'attivazione della seconda Università di Milano, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.

Art. 2.

Modalità operative

Al fine di rendere operativa l'attività della seconda Università di Milano, in esecuzione delle disposizioni ed atti sopra richiamati nonché in adempimento dell'intesa innanzi precisata, le parti istituzionali (Università di Milano e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), provvedono in particolare a:

A. *Università di Milano:*

attiva, relativamente alle facoltà ed ai corsi da scorporare apposita gestione separata, con relativo bilancio autonomo, cui confluiscono le risorse didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo in servizio o assegnato, nonché le risorse stanziate, promesse o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati;

assicura la suddetta gestione separata, secondo le norme del proprio ordinamento specifico, sino al subentro in tutti i rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici del nuovo Ateneo. In vista di tale risultato è operata la ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse oggetto di scorporo in contradditorio con il presidente del comitato ordinatore della seconda Università di Milano, che deve risultare in apposito verbale firmato dal redattore e dal presidente;

rappresenta l'esigenza che:

per assicurare l'avvio ed il regolare funzionamento della seconda Università di Milano, venga costituito il comitato ordinatore che:

assolva temporaneamente, sino alla costituzione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, le funzioni di tali organi e che provveda a tutti gli atti necessari ad assicurare l'avvio ed il regolare funzionamento della nuova istituzione;

definisca d'intesa con gli organi competenti della Università, i criteri e le modalità per l'afferenza del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo al nuovo Ateneo. L'afferenza, che

può avvenire anche mediante opzione, deve comunque assicurare alle facoltà e ai corsi di laurea una congrua quantità di personale effettivamente in servizio;

nei casi in cui l'istituzione delle nuove strutture avvenga per sdoppiamento, siano progressivamente attivate le facoltà con i relativi corsi di laurea per le quali sia disponibile almeno il 10%, rispettivamente, dei professori di ruolo e dei ricercatori già in servizio presso la facoltà di provenienza, nonché un congruo numero di personale tecnico e amministrativo che abbia esercitato l'opzione accolta dal comitato ordinatore d'intesa con gli organi competenti della prima Università, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche ed amministrative di quest'ultima; in tali casi vengono stipulati opportuni accordi tra le due Università per definire le modalità di eventuali trasferimenti di attrezzature e risorse finanziarie,

nel caso di facoltà di nuova istituzione, le stesse siano attivate qualora siano presenti cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia; opportuni accordi tra l'Università di Milano e la seconda Università di Milano assicurano l'afferenza alle predette facoltà, ai fini della loro attivazione, anche di docenti titolari di insegnamento in anni di corso sucessivi al primo;

siano definite mediante apposita convenzione con la seconda Università di Milano, forme e modi per l'equilibrata distribuzione degli studenti tra i due Atenei, noché l'organizzazione di iniziative didattiche interuniversitarie, e la realizzazione in comune di servizi di supporto alla didattica e alla ricerca;

sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo, al fine di garantire la continuità del funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative esistenti, la seconda Università di Milano applicherà, in quanto compatibili, quelli dell'Università di Milano.

B. *Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:*

ha stipulato con l'Università di Milano un accordo di programma in data 11 marzo 1994, ed un successivo accordo integrativo in data 12 gennaio 1996, con i quali ha assunto l'impegno di concedere alle stesse un contributo annuo, per nove anni, nella misura pari al 50% degli oneri per canoni di locazione (sino all'importo massimo, a regime, rispettivamente, di 13,872 e di 6,192 miliardi annui) degli immobili da destinare a sede della seconda Università, concessi in locazione dagli enti di previdenza, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

ha disposto a favore dell'Università di Milano, per la seconda Università, l'assegnazione straordinaria di 3.532.300.000 (cap. 1256 R. '94) e di 20.900.000.000 (cap. 1256 R. '97), a valere sulle disponibilità finanziarie per la programmazione, al fine di assicurare una specifica dotazione di fondi, *una tantum*, per l'avviso di tale nuova istituzione;

con separato provvedimento, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, disporrà, a favore della seconda Università di Milano, l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario;

dopo l'istituzione della seconda Università di Milano determina ed eroga direttamente alla stessa le quote di pertinenza, a valere sui fondi previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

compensa, in qualsiasi momento, ogni importo che debba essere recuperato in base al presente accordo dalle Università di origine e dal nuovo Ateneo, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare ai medesimi in base ad ogni altro titolo;

al temine dei primi tre bienni accademici di attività della seconda Università di Milano, l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

Obblighi degli enti locali

Al fine di assicurare l'attivazione del nuovo Ateneo, gli enti locali hanno assicurato il loro apporto nei termini precisati negli atti di seguito riportati, che fanno parte integrante del presente accordo:

regione Lombardia - deliberazione della giunta n. 35137 in data 20 marzo 1998;

provincia di Milano - nota del presidente e dell'assessore alle opere pubbliche, strdali e mobilità n. 86/98 in data 27 marzo 1998;

comune di Milano - nota del sindaco in data 13 marzo 1998.

Milano, 10 giugno 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il rettore dell'Università di Milano
MANTEGAZZA

REGIONE LOMBARDIA

Deliberazione n. VI/35137 Seduta del 20 marzo 1998

OGGETTO: *Interventi per la separazione dell'Università degli studi di Milano e istituzione del nuovo polo universitario alla «Bicocca». Partecipazione della regione.*

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, che prevede la predisposizione di un piano generale di medio-lungo periodo per gli interventi connessi con l'istituzione di nuove università;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 1998-2000, approvato con D.C.R. n. VI/16 del 15 ottobre 1997, progetto 10.15 «Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio»;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari» che all'art. 25 detta norme di indirizzo per la costituzione degli organismi regionali incaricati dell'attuazione degli interventi in materia ovvero per l'affidamento, mediante convenzione, della gestione degli interventi alle università;

Vista la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 «Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario» che agli articoli 6 e 40 determina le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 25 della legge numero 390/1991;

Vista la delibera della giunta regionale n. 4836 del 17 novembre 1995 «Proposta di piano di ricostituzione degli istituti per il diritto allo studio universitario (I.S.U.) ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 33/1994;

Vista la bozza dell'accordo per la separazione dell'Università degli studi di Milano che definisce tra l'altro i ruoli ed i compiti delle istituzioni interessate;

Considerato che il dirigente del servizio proponente riferisce che i contenuti della bozza dell'accordo per il progetto di separazione dell'Università degli studi di Milano e della conseguente istituzione del nuovo polo universitario in località «Bicocca», sono coerenti con le linee programmatiche per lo sviluppo del sistema universitario lombardo;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente ritiene di doversi procedere all'approvazione degli indirizzi per la predisposizione dell'accordo per l'istituzione del nuovo polo universitario sopracitato;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni o considerazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

Delibera:

1) di approvare gli indirizzi per la predisposizione dell'accordo per la separazione dell'Università degli studi di Milano e la conseguente istituzione del nuovo polo universitario alla «Bicocca» con i contenuti di seguito indicati, tali per cui la regione:

a) definisce nei programmi regionali e comunitari, come prioritari, gli interventi e le inziative funzionalmente connessi all'attivazione del nuovo ateneo;

b) provvede anche attraverso l'I.S.U. esistente a tutte le attività atte alla realizzazione e gestione di residenze universitarie nonché a finanziare la costruzione o la ristrutturazione di alloggi per studenti e personale a vario titolo operante presso il nuovo ateneo;

c) si impegna a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili ed in quanto siano presenti i necessari requisiti, le iniziative di istruzione superiore anche con i finanziamenti del Fondo sociale europeo;

d) si impegna a rilasciare, con procedura d'urgenza, in relazione alle richieste dei competenti organi accademici, ogni parere ed autorizzazione di natura tecnica, amministrativa, storico-paesaggistico, sanitaria, contabile e finanziaria collegati ad interventi pertinenti all'attuazione del nuovo ateneo;

e) garantirà inoltre la copertura finanziaria atta a sviluppare la nuova istituzione nei modi e con i finanziamenti che verranno determinati, nell'ambito del progetto 10.15 «Sviluppo delle infrastrutture universitarie e per il diritto allo studio», di cui al documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 1998-2000, approvato con D.C.R. n. VI/716 del 15 ottobre 1997. Tali risorse saranno reperite nell'ambito del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale cui la legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, consente di attingere per la «realizzazione delle infrastrutture per la competitività e di strutture universitarie e formative integrate» (art. 2), seguendo le procedure previste dalla stessa legge;

2) di dare mandato all'assessore ai giovani, formazione professionale, lavoro e sport della regione di predisporre, d'intesa con le altre istituzioni ed, in collaborazione con la presidenza della giunta regionale e gli assessori all'urbanistica e territorio, trasporti e viabilità, ambiente ed energia, lavori pubblici ed edilizia residenziale, il testo definitivo dell'accordo, da sottoporre all'approvazione della giunta.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

PROVINCIA DI MILANO

Egr. sig. prof. Paolo Mantegazza
Rettore Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono n. 3/7 - 20100 MILANO

Milano, 27 marzo 1998

In relazione all'accordo di programma per il nuovo polo universitario della Bicocca, faccio rispettosamente osservare tutto l'interesse e la disponibilità della provincia di Milano, ad affrontare i problemi inerenti la mobilità.

La legge Bassanini ed i decreti attuativi stanno impegnando i diversi livelli istituzionali ad uno sforzo di ripensamento, di adeguamento, delle reti della mobilità; in particolare, il trasporto su gomma, ricadrà interamente nei compiti della provincia.

Essendo il trasporto su gomma essenziale, per contribuire a garantire il trasporto di tutto il Nord Milanese e della Brianza, riteniamo utile poter dare il nostro contributo all'accordo di programma.

Il presidente
TAMBERI

L'assessore alle opere pubbliche stradali, mobilità
RAVASI

IL SINDACO DI MILANO

Milano, 13 marzo 1998

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - prof. Paolo Mantegazza - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

OGGETTO: *Polo universitario della Bicocca - Università di Milano.*

In riferimento alla realizzazione del polo universitario della Bicocca - seconda Università di Milano, confermo che il contributo di questa amministrazione comunale alla realizzazione di tale importante iniziativa, si sostanzia nell'impegno al miglioramento della rete di trasporti pubblici presenti nell'area.

Infatti, questa amministrazione si è impegnata a realizzare, in collaborazione con Milano Centrale servizi S.p.a., una metrotramvia che collegherà la stazione «Precotto» della linea 1 della Metropolitana milanese con viale Fulvio Testi, onde facilitare il raggiungimento dell'insediamento universitario dalla città.

A tale intervento si aggiunge l'impegno da parte di questa amministrazione alla realizzazione del progetto, elaborato dal prof. V. Gregotti, di una piazza pedonale interrata che metta in comunicazione i quattro edifici, destinati alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti ai lati di via Emanueli; per tale opera è prevista una spesa, a carico di questa amministrazione, di circa 2,1 milairdi.

Certo che tali interventi contribuiranno positivamente allo sviluppo della seconda Università di Milano e concorreranno al miglioramento dell'intero tessuto urbano dell'area, colgo l'occasione per inviarLe i miei saluti più cordiali.

Il sindaco: ALBERTINI

98A5480

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 3 giugno 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Capriano del Colle» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», relativamente agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980 — è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo precedente, i vigneti già iscritti nell'albo del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle», previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, conservano detta iscrizione, a titolo transitorio, purché la presenza in detti vigneti di viti diverse da quelle previste dalla base ampelografica dell'annesso disciplinare di produzione, non risulti essere superiore al 15 % del totale della base medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell 'Assessorato regionale all'agricoltura.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 15 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo di cui al primo comma del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti la composizione della base ampelografica, prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» con la qualificazione riserva, ottenuto nel rispetto delle disposizioni previste nell'an-

nesso disciplinare di produzione, non può essere immesso in commercio prima del 1° novembre dell'anno 2000.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è riservata ai vini, di seguito elencati, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Capriano del Colle» bianco o Trebbiano;

«Capriano del Colle» rosso;

«Capriano del Colle» frizzante, limitatamente alla tipologia bianco o Trebbiano;

«Capriano del Colle» novello, limitatamente alla tipologia rosso;

«Capriano del Colle» riserva.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello e «Capriano del Colle» riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese, minimo 40%;

Marzemino (localmente denominato Berzamino) minimo 35%;

Barbera, minimo 3%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni Merlot e Incrocio Terzi n. 1 presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» bianco o Trebbiano e «Capriano del Colle» frizzante devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Trebbiano di Soave, localmente denominato anche Trebbiano Veronese o Trebbiano di Lugana, e/o Trebbiano di Toscana per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, per un massimo del 15% del totale, anche le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» comprende l'area collinare idonea alla coltura della vite dei comuni di Capriano del Colle e Poncarale, in provincia di Brescia.

Tale zona è così delimitata: «partendo dalla strada statale Brescia-Quinzano in localita Fenili Belasi, il limite segue la strada, in direzione sud-ovest fino a quota 98 (km 10,1 circa) dove devia verso sud lungo la strada provinciale per Capriano del Colle; costeggiando Cascina Braga, Cascina Santus, attraversa il centro abitato di Capriano del Colle e in direzione sud-est prosegue lungo la strada per Ferramonde a quota 87. Da Ferramonde segue verso nord la strada per Poncarale, attraversa tale centro abitato per incrociare a quota 95 il confine comunale di Poncarale-Flero. Lungo questi in direzione nord-est, raggiunge, superata Cascina Monte Santo, la carrareccia pedecollinare e lungo questa prosegue nella stessa direzione lambendo Cascina Ortigara e attraversando le quote 103 e 102 fino a raggiungere Cascina Gilli. Da Cascina Gilli prosegue verso nord-ovest lungo la strada che attraversa la località La Santissima fino a raggiungere quota 100 la strada statale Brescia-Quinzano da dove è iniziata la delimitazione».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona esposizione su terreni prevalentemente argillosi generalmente poveri di calcare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli di tipo tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3.000 calcolati sul sesto d'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura: è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 12,5 tonnellate per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» ad eccezione della tipologia «Capriano del Colle» riserva per la quale detta produzione non deve superare 10,0 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» nelle tipologie bianco o Trebbiano, rosso, frizzante e novello devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5% vol.; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Brescia.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero, in provincia di Brescia.

È tuttavià in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, consentire alle ditte interessate che ne facciano richiesta, e che già effettuavano dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, l'effettuazione di tali operazioni anche nell'intero territorio amministrativo dei comuni limitrofi a quelli indicati nel comma precedente a condizione che sia dimostrata la tradizionalità delle stesse.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti tradizionali della zona; atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» può essere designato con la qualificazione «novello» a condizione che la vinificazione venga fatta mediante macerazione carbonica ad acini interi per una percentuale non inferiore al 60% e che nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste dalla normativa vigente per questa tipologia di vino.

Il vino «Capriano del Colle» con la menzione riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, possibile anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» rosso, «Capriano del Colle» novello, «Capriano del Colle» riserva è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di origine. Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Capriano del Colle» bianco o Trebbiano:

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo 16,0 g/l.

«Capriano del Colle» bianco o Trebbiano, tipologia frizzante:

colore: giallo paglierino anche con tenui riflessi verdognoli;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Capriano del Colle» rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: sapido, asciutto, armonico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Capriano del Colle» novello:

colore: rosso con riflessi violacei;

profumo: fruttato e in particolare di piccoli frutti di bosco;

sapore: fresco, rotondo, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

«Capriano del Colle» riserva:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

profumo: etereo leggermente vinoso, ampio e caratteristico;

sapore: fine asciutto, vellutato eventualmente con percezione di legno derivante dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Brescia.

In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» l'indicazione bianco o Trebbiano è facoltativa.

I vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» frizzante, novello e riserva devono indicare in etichetta le suddette tipologie al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto esse non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e il nome «Capriano del Colle». In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» ma non inferiori alla metà della stessa.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» è vietato l'uso del tappo a corona.

Il vino a denominazione di origine controllata «Capriano del Colle» riserva deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro, con tappo di sughero, di capacità compresa tra 0,375 e 3,0 litri.

Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

98A5517

DECRETO 4 giugno 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Carema» ed e stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale del 20 novembre 1995, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Carema»;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Carema»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Carema», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 24 marzo 1998;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione «vignaioli piemontesi», tesa ad ottenere integrazioni e precisazioni ad alcuni disposti degli articoli 4 e 5 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Visti il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo, a seguito di supplemento istruttorio, ha accolto l'istanza di cui sopra e il disciplinare di produzione riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedee alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Carema», in conformità ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art.1.

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di cui all'articolo precedente, i vigneti già iscritti nell'albo del vino a denominazione di origine controllata «Carema», previsto dall'art. 15 della legge 1° febbraio 1992, n. 164, conservano detta iscrizione, a titolo transitorio, purché la presenza in detti vigneti di viti diverse da quelle previste dalla base ampelografica dell'annesso disciplinare di produzione, non risulti essere superiore al 15% del totale della base medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitoro, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cu all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comuncazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Carema» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 15 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi, all'apposito albo di cui al primo comma del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti la composizione della base ampelografica, prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Le disposizioni di cui all 'art. 5, comma 4 dell'unito disciplinare di produzione inerenti il periodo minimo di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Carema» decorrono a partire dal prodotto dell'annata 1995.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» con la qualificazione riserva, ottenuto nel

rispetto delle disposizioni previste nell'annesso disciplinare di produzione, non può essere immesso in commercio prima del 1° novembre dell'anno 2002.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Carema» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ALLEGATO

Modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «CAREMA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carema» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo nella misura minima dell'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino uve provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l'intero territorio del comune di Carema.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, su terreni di buona esposizione, e di origine morenica, con esclusione di quelli di fondovalle. I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per le produzioni del vino a denominazione di origine controllata «Carema» non deve essere superiore a Kg 8000 per ettaro, per un massimo di 56 ettolitri di vino finito ad ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi rastando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso due volte all'anno prima dell'invaiatura.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Carema» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 11,5%

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Carema» devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella frazione Ivery nel comune di Pont St. Marten (Valle d'Aosta) secondo gli usi tradizionali della zona.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni di cui almeno due in contenitori di legno non superiori ad Hl. 40. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

È consentita l'aggiunta a scopo migliorativo, di «Carema» più giovane ed identico «Carema» più vecchio o viceversa nella misura massima del 15%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino volgente al granato;
odore: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;
sapore: morbido, vellutato, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 vol.%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

È facoltà del Ministero per politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni di cui almeno trenta mesi in contenitori di legno non superiori a 40 ettolitri e di almeno un anno di affinamento in bottiglia può portare in etichetta la qualificazione «riserva».

Nella designazione del vino di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Carema» è vietata qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve essere immesso al consumo nelle bottiglie di vetro di una delle seguenti capacità: 0.187, 0.375, 1.500, 3.000, 5.000 unicamente con tappo di sughero. Tuttavia per recipienti non superiori a 500 cc. sono consentiti altri tipi di chiusura.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Carema» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

In etichetta dovrà figurare il millesimo relativo al vino che concorre in misura preponderante.

98A5518

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino di sistemazione di alpeggi e la manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/36247).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *«ope legis»* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico della regione, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 9 aprile 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Tresivio, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale di Tresivio, per la realizzazione di ripristino di sistemazione di alpeggi e la manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso:

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), foglio n. 1, mappali numeri 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, foglio 2, mappali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino di sistemazione di alpeggi e la manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale da parte dell'amministrazione comunale di Tresivio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista pedonale da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/36248).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *«ope legis»* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi del-

l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico della regione, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale di Madesimo, per la realizzazione di una pista pedonale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 42, mappali numeri 173, 161, 154, 134, 132, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista pedonale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5445

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un muro di controripa da parte dell'ANAS. (Deliberazione n. VI/36249).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta della regione Lombardia n. 3859/1985 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico della regione, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 25 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ANAS, per la costruzione di un muro di controripa;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 38, mappali numeri 425, 435, 472, 504, 761, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un muro di controripa;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sistemazione di impianto idroelettrico da parte dei signori Del Curto Valente, Davide, Maria Carla. (Deliberazione n. VI/36250).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico della regione, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilita dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta della regione Lombardia n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da

assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Piuro, di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Del Curto Valente, Davide, Maria Carla, per sistemazione impianto idroelettrico;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Piuro, foglio n. 3, mappali numeri 7, 10, 48, 49, 50, 51, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione impianto idroelettrico da parte dei signori Del Curto Valente, Davide, Maria Carla;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5447

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una bretella stradale al servizio di fondi agricoli in località «Ortisedo» da parte della sig.ra Caspani Elisabetta. (Deliberazione n. VI/36251).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero «*ope legis*» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse

ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con delibera della giunta della regione Lombardia n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata delibera della giunta della regione Lombardia n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico della regione, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge numero 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella delibera della giunta della regione Lombardia n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Caspani Elisabetta, per la realizzazione di bretella stradale al servizio dei fondi agricoli in loc. «Ortisede»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 27, mappali numeri 139, 225, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di bretella stradale al servizio dei fondi agricoli in loc. «Ortisede» da parte della sig.ra Caspani Elisabetta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 22 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A5448

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1995, e successive modificazioni e integrazioni, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in filosofia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare il comma 95 che prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinato dagli atenei, in conformità ai «criteri generali» da definirsi con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «autonomia didattica-regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Accertato che la proposta formulata da queste autorità accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 82 e 83 - Titolo V - Facoltà di lettere e filosotia, relativi al corso di laurea in filosofia, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dall'82 all'88, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 82.

Afferenza e accesso

Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 83.

Durata, articolazione e finalità del corso di laurea

Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibere del consiglio della struttura competente.

Art. 84.

Organizzazione degli studi

Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalla struttura competente nel corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su classici

filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura competente.

La struttura competente indica fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dalla struttura competente.

Art. 85.

Curriculum didattico

PRIMO BIENNIO

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M08A Storia della filosofia;

M08B Storia della filosofia antica;

M08C Storia della filosofia medievale;

M08D Storia della filosofia arabo-islamica;

M08E Storia della scienza;

M07A Filosofia teoretica;

M07B Logica e filosofia della scienza;

M07C Filosofia morale;

M07D Estetica;

M07E Filosofia del linguaggio,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta tra i settori scientifico-disciplinari M09A (Pedagogia), M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione) e M10A (Psicologia generale).

Due insegnamenti storici a scelta (in ambiti storici distinti) nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

L02A (Storia greca), L02B (Storia romana), M01X (Storia medievale), M02A (Storia moderna), M04X (Storia contemporanea).

Un insegnamento scelto all'interno dei settori scientifico-disciplinari L12A (Letteratura italiana), L12B (Letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (Critica letteraria), L12D (Letterature comparate), L12E (Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale).

Un insegnamento di lingua straniera (il consiglio della struttura competente dovrà garantire all'interno l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

SECONDO BIENNIO

Sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area storico-filosofica;

b) area filosofico-teorica;

c) area logico-epistemologica;

d) area semiotico-linguistica.

Quattro insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area delle scienze umane;

b) area storica (diversi da quelli del primo biennio);

c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;

d) area scientifica.

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione alla prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative del corso di laurea.

Il consiglio della struttura competente può organizzare il biennio specialistico per indirizzi. Può altresì accogliere proposte individuali di sostituzione o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storia, scienze del linguaggio e delle comunicazioni) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura competente istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi di corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalla struttura competente.

Art. 86.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura disciplina, con regolamento, le materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio della struttura:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

Art. 87.

Ripartizioni disciplinari

I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area storico-filosofica

M08A (Storia della filosofia)

M08B (Storia della filosofia antica)

M08C (Storia della filosofia medievale)

M08D (Storia della filosofia arabo-islamica)

M08E (Storia della scienza)

Area filosofico-teorica:

M07A (Filosofia teoretica)

M07C (Filosofia morale)

Q01A (Filosofia politica)

N20X (Filosofia del diritto)

M07D (Estetica)

Area logico-epistemologica:

M07B (Logica e filosofia della scienza)

M08E (Storia della scienza)

Area semiotico-linguistica:

M07E (Filosofia del linguaggio)

L09A (Glottologia e linguistica)

Area delle scienze umane:

Q05A (Sociologia generale)

M09A (Pedagogia generale)

M09B (Storia della pedagogia)

M10A (Psicologia generale)

M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione)

M05X (Discipline demoetnoantropologiche)

P01A (Economia politica)

Area storica:

L02A (Storia greca)

L02B (Storia romana)

M01X (Storia medievale)

M02A (Storia moderna)

M04X (Storia contemporanea)

Q01B (Storia delle dottrine politiche)

M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese)

M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale)

M03D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo)

P01D (Storia del pensiero economico)

Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:

Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)

L26A (Discipline dello spettacolo)

L26B (Cinema e fotografia)

L12D (Letterature comparate)

L27A (Storia della musica antica, medievale e rinascimentale)

L27B (Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea)

Area scientifica:

A01A (Logica matematica)

A01D (Matematiche complementari)

A02A (Analisi matematica)

B02A (Fisica teorica)

B02B (Metodi matematici della fisica)

K05C (Cibernetica)

K05B (Informatica)

K05A (Sistemi di elaborazione di informazioni)

Art. 88.

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento e la struttura competente è inoltre tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 9 giugno 1998

Il rettore: CALZONI

98A5499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 giugno 1998

Dollaro USA	1772,23
ECU	1948,21
Marco tedesco	985,12
Franco francese	293,86
Lira sterlina	2951,47
Fiorino olandese	874,05
Franco belga	47,759
Peseta spagnola	11,607
Corona danese	258,64
Lira irlandese	2480,06
Dracma greca	5,834
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1208,64
Yen giapponese	12,538
Franco svizzero	1174,83
Scellino austriaco	140,02
Corona norvegese	232,71
Corona svedese	224,53
Marco finlandese	324,11
Dollaro australiano	1067,77

98A5563

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Messina e Praly

Con decreto interministeriale n. 749 datato 19 maggio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota relitto stradale sito nel comune di Messina, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 9954, foglio n. 37, mappale n. 634, del N.C.T. per una superficie di mq 450 - ramo Difesa Esercito.

Con decreto interministeriale n. 750 datato 19 maggio 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale ex Ricovero Cappello Envie sito nel comune di Praly (Torino) e riportato nel comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 44, mappale n. 16, del N.C.T. della superficie di mq 486 - ramo Difesa Esercito.

98A5501

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 24395 del 16 aprile 1998, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1997 al 31 marzo 1999, della ditta S.r.l. Roto Sud, con sede in Oricola e unità di Oricola (L'Aquila).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Roto Sud, con sede in Oricola (L'Aquila) e unità di Oricola (L'Aquila), per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24397 del 16 aprile 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 luglio 1997 al 30 luglio 1998, della ditta S.p.a. De Agostini Diffusione del Libro, con sede in Novara e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. De Agostini Diffusione del Libro, con sede in Novara e unità di Roma, per un massimo di 37 dipendenti, per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24405 del 16 aprile 1998, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Athesiadruck, con sede in Bolzano e unità di Bressanone (Bolzano) e Bolzano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. Athesiadruck, con sede in Bolzano e unità di Bressanone (Bolzano) e Bolzano, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

98A5189

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria manifatturiera biellese - I.M.B.

Con decreto ministeriale n. 24404 del 16 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Manifatturiera Biellese - I.M.B., con sede in Milano e unità di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), Bollate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 128 unità, su un organico complessivo di n. 134 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, n. 24026.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria Manifatturiera Biellese - I.M.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n.1, foglio n. 24.

98A5564

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24368 del 16 aprile 1998:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo del 15 gennaio 1998 al 14 aprile 1998, della ditta S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unità di Mapello (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 25 marzo 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.O.M.M. - Fonderie officine meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unità di Mapello (Bergamo), per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1997 con decorrenza 15 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24369 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo del 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998, della ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe e F.lli, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino).

Art. 3-*bis della* legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Conceria De Maio Giuseppe e F.lli, con sede in Solofra (Avellino) e unità di Solofra (Avellino), per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 24 novembre 1997;

2) è approvata la proroga del programma per crisi aziendale, relativa al periodo del 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza).

Art. 3-*bis*, della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decrto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 1° novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1° maggio 1996 al 31 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 1° maggio 1996;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, della ditta S.r.l. Metafluid, con sede in Crispiano (Taranto) e unità di Crispiano (Taranto).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Metafluid con sede in Crispiano (Taranto), per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997.

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo del 1° agosto 1997 al 31 luglio 1998, della ditta S.a.s. Valentini Confezioni, con sede in Roma e unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Valentini Confezioni, con sede in Roma e unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila), per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1997 con decorrenza 1° agosto 1997;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24370 del 16 aprile 1998:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazine aziendale, relativa al periodo del 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1997 con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo del 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Semikron, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Semikran, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24371 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 giugno 1997 al 26 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Tini Industria Laterizi, con sede in Roma e unità di Roma e Uffici di Roma (Roma).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini Industria Laterizi, con sede in Roma e unità di Roma e Uffici di Roma (Roma), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 26 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24372 del 16 aprile 1998:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo del 30 marzo 1993 al 25 settembre 1993, della ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Cologno Monzese (sede amministrativa) (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Cologno Monzese (sede amministrativa) (Milano), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 25 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1993 con decorrenza 30 marzo 1993;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo del 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Cologno Monzese (Milano).

Parere comitato tecnico del 3 febbraio 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manuli Autoadesivi, con sede in S.S. Cosma e Damiano (Latina) e unità di Cologno Monzese (Milano), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24373 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 settembre 1998, della ditta S.p.a. Alcatel Italia Divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unità di Nazionali.

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1998: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alcatel Italia Divisioni Alcatel-Face e Alcatel Telettra, con sede in Milano e unità di Nazionali, per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24374 del 16 aprile 1998:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Ceramica Bismantova, con sede in Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) e unità di Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia).

Art. 3-*bis* legge n. 135/97.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica Bismantova, con sede in Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia) e unità di Felina Castelnuovo Monti (Reggio Emilia), per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 1° gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24375 del 16 aprile 1998:

1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salaria, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 luglio 1996 al 2 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1996 con decorrenza 3 luglio 1996.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24376 del 16 aprile 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre 1997, con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano - G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di 250 dipendenti, per il periodo dal 26 febbraio 1998 al 25 agosto 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 16 marzo 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 24377 del 16 aprile 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Palermo e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 24079/3.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 5 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Con decreto ministeriale n. 24378 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 novembre 1996 al 3 novembre 1997, della ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli e unità di Caserta e Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli e unità di Caserta e Napoli, per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 4 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24379 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 agosto 1997 al 18 agosto 1998, della ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano) e unità di centri di assistenza nazionali Milano e Pero (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero e unità di Centri di assistenza nazionali Milano e Pero (Milano), per il periodo dal 19 agosto 1997 al 18 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 19 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24380 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Solvay bario e derivati, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unità di Massa Carrara.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Solvay bario e derivati, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno) e unità di Masa Carrara, per il periodo dal 22 dicembre 1997 al 21 giugno 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1998 con decorrenza 22 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24381 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unità di Casalgrande (Reggio Emilia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramiche Atlas Concorde, con sede in Spezzano di Fiorano (Modena) e due unità di Casalgrande (Reggio Emilia), per il periodo dal 5 ottobre 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1996 con decorrenza 5 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24382 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° marzo 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unità di Novara.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unità di Novara, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24383 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 28 luglio 1997 al 27 luglio 1998, della ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unità di San Martino Buon Albergo (Verona).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Barilla alimentare (gruppo Barilla), con sede in Parma e unità di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 28 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24384 del 16 aprile 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24385 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fages lavorazione materie plastiche, con sede in Milano e unità di Bertinoro (Forlì) per un massimo di 16 dipendenti, deposito di Gaggiano (Milano) per un massimo di 3 dipendenti, Forlimpopoli (Forlì) per un massimo di 4 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1997 al 28 aprile 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istitutó nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24386 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tini industria laterizi - T.I.L., con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 32 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24387 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boda, con sede in S. Antonio Abate (Napoli) e unità di S. Antonio Abate (Napoli) per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24388 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G.P.F. Gomma plastica Fossano di Sarvia L. & C., con sede in Fossano (Cuneo) e unità di Fossano (Cuneo) per un massimo di 28 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24389 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SEC - Società europea costruzioni, con sede in Nola (Napoli) e unità di Nola (Napoli) per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1996 al 30 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° maggio 1997 al 31 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24390 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cotton Jeans, con sede in Campli (Teramo) e unità di Campli (Teramo) per un massimo di 29 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 gennaio 1998 al 18 luglio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 luglio 1998 al 18 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24391 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icos Sicapi, con sede in Roma e unità di Ceprano (Frosinone) per un massimo di 4 dipendenti, Firenze per

un massimo di 10 dipendenti, Livorno-Guasticce (Livorno) per un massimo di 1 dipendente, Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 25 dipendenti, S. Zenone al Lambro (Lodi) per un massimo di 5 dipendenti, Teano, S. Tammaro, Capua (Caserta) per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1997 al 18 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24392 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogei, con sede in Roma e unità di Catania per un massimo di 54 dipendenti, Palermo per un massimo di 1 dipendente, Potenza per un massimo di 20 dipendenti, Roma per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1998 al 19 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento disposta di cui sopra è prorogata dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24393 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna e unità di Albano S. Alessandro (Bergamo) per un massimo di 12 dipendenti, Casalnuovo (Napoli) per un massimo di 5 dipendenti, Roma per un massimo di 5 dipendenti, Sommacampagna-Arcole (Verona) per un massimo di 78 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbraio 1998 al 31 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24394 del 16 aprile 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Ariccia (Roma) per un massimo di 112 dipendenti, Cagliari per un massimo di 73 dipendenti, Cassino (Frosinone) per un massimo di 59 dipendenti, Frosinone per un massimo di 17 dipendenti, Latina per un massimo di 3 dipendenti, Montecompatri (Roma) per un massimo di 20 dipendenti, Oristano per un massimo di 39 dipendenti, Tivoli (Roma) per un massimo di 3 dipendenti, Velletri (Roma) per un massimo di 28 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1997 al 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24396 del 16 aprile 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 10 novembre 1997 al 9 novembre 1999, della ditta S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 10 novembre 1997 al 9 maggio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24398 del 16 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Asca - Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale, con sede in Roma e unità di Milano per un massimo di 1 dipendente, Roma per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

Con decreto ministeriale n. 24399 del 16 aprile 1998, è accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 dicembre 1998, della ditta S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. G.E.B., con sede in Milano e unità di Milano per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 9 dicembre 1997 all'8 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale provinciale dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24424 del 17 aprile 1998, per le motivazioni in premessa esplicitate, nonchè sulla base del parere del comitato tecnico formulato nella seduta del 9 aprile 1998, è approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede ed unità in S. Ferdinando (Reggio Calabria), limitatamente alla fase concernente il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Isotta Fraschini fabbrica automobili, con sede ed unità in S. Ferdinando (Reggio Calabria) per il solo periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A5190

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria denominata «Moranda», nel comune di Lozzolo

Con decreto distrettuale 30 ottobre 1997 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630 °C ed argilla per terraglia forte e porcellana denominata «Moranda», nel comune di Lozzolo (Vercelli) è stata rinnovata per anni 10 (dieci) e contemporaneamente estesa ai feldspati ed associati alla soc. Fondat S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4.

98A5500

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Sorgente Panna» in contenitori di Pet Starlight Grado R.B.

Con decreto dirigenziale n. 3282 del 9 giugno 1998 alla società Panna S.p.a. avente:

sede legale in Firenze, via Crispi, 21;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale n. 00465850485,

è stata concessa l'autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Sorgente Panna» in contenitori di Pet Starlight Grado R.B. della Ausapol S.p.a. - S. Giorgio in Nogaro (Udine), della capacità di cl. 25, 33, 55, 75, 100, 150, 200, prodotti nel proprio stabilimento, partendo da preforme prodotte dalle società San Pellegrino S.p.a., stabilimento di Cepina - Valdisotto (Sondrio); Recoaro S.p.a., stabilimento di Recoaro Terme (Vicenza); Schmalbach - Lubeca Pet Containers Italia S.p.a., stabilimento di Ascoli Piceno; Garda Plast S.p.a. di Polpenazze (Brescia).

L'autorizzazione è stata concessa in via provvisoria per anni uno a partire dalla data di notifica del presente provvedimento amministrativo.

98A5502

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME FIORA

Avviso relativo alla pubblicazione della deliberazione 23 gennaio 1998, n. 3, recante: «Misure di salvaguardia in materia di derivazioni idriche».

Il testo della deliberazione 23 gennaio 1998, n. 3, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 1° marzo 1998, parte seconda.

98A5509

COMUNE DI AISONE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di AISONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per il prossimo anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

98A5537

COMUNE DI DEMONTE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di DEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per il prossimo anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

98A5538

COMUNE DI MIRTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MIRTO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la superiore proposta di deliberazione, confermando l'aliquota I.C.I. del 6 per mille anche per l'anno 1998.

(Omissis).

98A5539

COMUNE DI PROCENO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PROCENO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 23 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ICI nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

98A5540

COMUNE DI RITTANA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di RITTANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

98A5541

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 giugno 1998 concernente: «Modalità di cessione delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del campionato mondiale di calcio "Francia 98"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 22 giugno 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 13, seconda colonna, ultimo rigo, dove è scritto: «Il direttore generale: *CUTRUPI*», leggasi: «Il direttore generale: *DRAGHI*».

98A5542

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 7 0 9 8 *

L. 1.500